

TORNATA DEL 27 APRILE 1858

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del progetto di legge sulla cospirazione contro la vita dei Sovrani esteri, sull'assassinio politico e sulla composizione dei giurati — Emendamenti diversi all'articolo 3 relativo ai giurati — Quistioni sull'ordine della discussione — Aggiunta proposta dal deputato Daziani e da altri deputati, contenente disposizioni transitorie — Opinioni dei ministri di grazia e giustizia e del presidente del Consiglio, e dei deputati Miglietti, Rattazzi, Pescatore, Genina, Valerio e Costa di Beauregard — Spiegazioni personali politiche dei deputati Rattazzi, Valerio e Depretis — Quistioni di priorità sulle proposte — Osservazioni dei deputati Bixio, Daziani, Ara, Di Sonnaz e Arnulfo — La priorità della proposta suddetta è deliberata — Osservazioni in merito dei deputati Notta, Genina, Guglianetti, Sineo, e del guardasigilli — La prima parte della proposta formulata dal deputato Leardi è approvata — La seconda parte della proposta è formolata dal deputato Ara in ordine del giorno — Parlano i deputati Leardi, Genina, Sineo e Rattazzi — Si respinge come articolo di legge e si accetta come ordine del giorno.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

SARACCO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto di petizioni:

6463. Manara Giuseppe rassegna alla Camera alcune considerazioni e proposte intorno alla legge 2 gennaio 1853 nella parte concernente la gabella sulle carni macellate.

6464. Maria ed Isabella sorelle Serra inviano una petizione priva dei requisiti voluti dal regolamento.

6465. Meinardi Stefano, sottotenente di fanteria in ritiro, ricorre nuovamente alla Camera per ottenere che dal Ministero della guerra gli venga corrisposta una gratificazione che allega essergli stata accordata da S. M. e che fu da altri surrepita.

(Il processo verbale è approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI CONTRO I REATI DI COSPIRAZIONE CONTRO LA VITA DEI SOVRANI STRANIERI, SULL'ASSASSINIO POLITICO E SULLA COMPOSIZIONE DEI GIURATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge circa la cospirazione contro la vita dei sovrani, l'apologia dell'assassinio politico e la composizione delle liste dei giurati.

La Camera ha votato ieri l'articolo 2; ora è aperta la discussione sull'articolo 3, sul quale vi sono quattro proposte:

La prima della minoranza della Commissione;

La seconda del deputato Mamiani;

La terza del deputato Pescatore;

La quarta del deputato Astengo.

Lebbo porre in avvertenza la Camera che alcune di queste proposte essendo state variate dai loro proponenti, per cui se ne fecero parecchie edizioni, l'ultima proposta del deputato Mamiani è quella che è indicata colla intitolazione di:

« Proposta Mamiani *modificata*. »

La proposta Pescatore, che fu pure da lui modificata, è quella che è stampata sotto l'indicazione:

« Emendamento con *aggiunta* del deputato Pescatore. »

Le altre due del deputato Astengo e della minoranza della Giunta non furono variate e rimangono con la redazione stessa colla quale furono originalmente proposte.

Siccome queste diverse proposte contengono variazioni non solo di disposizione, ma anche di sistema, sarà necessario che, prima di entrare nei particolari di ciascuna di esse, abbia luogo una specie di discussione generale in cui ciascuno degli onorevoli proponenti sviluppi la propria proposta, non che il sistema da lui adottato. La Camera deciderà quale di queste debba essere tolta a tema della sua discussione.

Una quinta proposta è stata testè presentata al banco della Presidenza dai deputati Daziani, Monticelli, Gilardini, Michelini G. B., Notta, Mazza, Robecchi, Solaroli, Guglianetti, Giovanola, Michelini A., Ara, Marco, Baino. Essa è così concepita:

« Con tutto il dicembre 1862 cesserà di aver forza di

legge la disposizione contenuta nel precedente articolo 3.

« Il Ministero presenterà al Parlamento nella prossima Sessione un progetto di legge per la istituzione delle Corti di assise coll'intervento dei giurati per giudicare gli imputati di reati politici, di stampa e di crimini. »

RATTAZZI. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Mi pare che si potrebbe prima di tutto mettere in discussione l'ultimo emendamento che fu letto, perchè, quando questo venisse ammesso, troncherebbe, a mio credere, molte disputazioni.

L'emendamento tende a dare un carattere di temporarietà all'articolo 3; di più mira ad estendere la competenza dei giurati a tutti i reati politici, di stampa ed anche ai crimini comuni.

Ora, la Camera comprende che, se venisse ammessa in principio la disposizione contenuta nella proposta di cui si tratta, evidentemente non sarebbe il caso di entrare in molti ragionamenti sopra una legge che non dovesse durare che per pochi anni.

Io credo che molti degli onorevoli miei colleghi, che hanno proposti emendamenti rivolti a migliorare la legge, qualora fosse ammesso questo principio, ritirebbero la loro proposta, vedendo come non sarebbe il caso di entrare in lunghi dibattimenti, dacchè in una delle prossime Sessioni si dovrà discutere il sistema generale.

Epperò pregherei l'onorevole presidente, ove lo creda la Camera, di mettere prima in discussione il principio che si vorrebbe fare prevalere coll'emendamento testè proposto.

PRESIDENTE. Perchè possa farsi luogo all'istanza del deputato Rattazzi, sarebbe necessario conoscere quale concetto si formino i deputati che proposero emendamenti di quest'ultima proposta, poichè, se essi persistessero nel loro divisamento, non si potrebbe impedire che ciascuno si facesse a svolgere le ragioni che credesse di addurre in appoggio del sistema da lui proposto.

La parola spetta al deputato Mamiani.

MAMIANI. Il mio emendamento aveva appunto per oggetto principale di ovviare alle difficoltà di compilare al presente una legge la quale non si acconci nè molto, nè poco all'istituzione dei giurati per giudicare di tutti i reati comuni nei tribunali delle Assise.

Ma ora sento parlare di un temperamento provvisorio. Davvero io temo che il mio emendamento e tutti gli schiarimenti e le spiegazioni, che dar potessi intorno ad esso, rassomiglino grandemente a quella famosa lettera al fattore di campagna, che conchiudeva: di tutto ciò che vi ho scritto non ne farete niente. (*Sì ride*)

Io non reputo che, dopo una proposizione qual è quella che abbiamo udita, la Camera voglia entrare con tutto l'animo in un esame, il quale deve necessariamente riuscire assai lungo, diligente, acuto, diffi-

cile, perchè la materia è implicata e gravissima, e trattasi di una delle fondamentali istituzioni del nostro libero reggimento.

Perciò anch'io sentomi astretto a partecipare alla opinione espressa dall'onorevole Rattazzi, che si veda anzitutto se la Camera accoglierà la proposizione fatta di una legge provvisoria e di corta durata.

Per vero, nel nostro caso, il principio più ragionevole sarebbe che, trattandosi di un intervallo di pochi anni, si lasciassero le cose come stanno al presente, e dico ciò, non volendo mentire giammai alla mia coscienza. Ma, se questo non è il parere più generale dell'Assemblea, e si contenta per ora di una semplice disposizione transitoria di legge, non credo (ripeto io) che essa abbia volontà ferma e determinata d'imprendere un esame e una discussione lunga, laboriosa e difficilissima.

Quindi mi accosto assai volentieri all'opinione dell'onorevole Rattazzi, e ometto di dare le ragioni e le significazioni del mio emendamento.

ASTENGO. Io ho chiesto la parola per dire presso a poco quello che testè venne espresso dall'onorevole Mamiani; e, se avessi immaginato che si volesse adottare una disposizione temporaria e provvisoria riguardo all'articolo 3 della presente legge, non avrei fatta la proposta di un nuovo sistema, il quale richiede lunghe discussioni. Quindi anch'io dichiaro che, ove s'intenda di accogliere la proposta Daziani, alla quale darò anch'io il mio suffragio, rinunzierò al mio emendamento.

PESCATORE. Signori, io ho poca fede nelle leggi così dette temporarie; ho già veduto nel 1851, quando dal Ministero si venivano proponendo leggi di finanza che erano vivamente combattute dall'opposizione, sorgere un partito, il quale, portandosi come conciliatore tra le due opposte opinioni, proponeva e vinceva, dichiarando le leggi stesse essenzialmente viziose, di limitarle ad un quinquennio; e così all'ombra di questo temperamento furono tali leggi adottate.

Che cosa ne è risultato? Ne è risultato che quelle leggi rimasero perpetue, come se con questo carattere fossero state votate.

Una legge perpetua o temporaria che si voglia chiamare dura di sua natura quanto vuole il legislatore.

La dichiarazione che una legge sia perpetua, quando intrinsecamente deve cessare, è inutile, come è inutile la dichiarazione che una legge debba essere temporaria, se la sua natura, se le circostanze ed i fatti la vorranno perpetua.

Ad ogni modo, veggo che questa proposta dell'onorevole Rattazzi, e di quelli che a lui si aggiunsero, fa violenza a tutti gli altri emendamenti. La preferenza nella discussione all'emendamento del deputato Rattazzi è naturalmente dovuta, e non abbisogna dell'assenso degli altri proponenti; imperocchè la Camera deve prima sapere di qual natura sarà la legge che deve discutere e votare. Con diversa regola può essere condotta e la discussione e la votazione secondo che la legge sarà dichiarata perpetua o temporaria. Dunque non nego e

non concedo il mio assenso alla preferenza chiesta dal deputato Rattazzi, bensì riconosco che questa preferenza è di pien diritto dovuta alla sua proposta. Dichiaro inoltre che, quando la Camera abbia ammesso questo sistema di adottare la proposta della Commissione o quella di altri, siccome duratura soltanto sino al 1862, io mi asterrò dal proporre la discussione sul sistema definitivo dell'ordinamento del giuri. Però, in questo caso, credo non occorra nemmeno discutere tutto il sistema che ci venne proponendo la minoranza della Commissione, e che invece, con una modificazione molto più leggiera, si possa tirare innanzi per tre anni anche col sistema vigente. Mi riservo di fare a questo riguardo una proposta, qualora sia adottato l'emendamento Rattazzi.

DAZIANI. Dirò brevemente il motivo che indusse me e diversi miei amici a fare tale proposta.

Dalla discussione fin qui tenutasi su questo importante progetto emerse chiaramente che la prima parte di questa legge ha un carattere permanente; la seconda invece, quella di cui ora si tratta, non può avere un tal carattere. Imperocchè lo stesso signor ministro disse essersi astenuto di presentare e di accettare nell'occasione della legge del 1852 alcune modificazioni relativamente ai giurati, perchè era suo intendimento (e lo ha dimostrato col presentare successivamente per due Sessioni consecutive un progetto in proposito) di estendere la competenza dei giurati ai crimini comuni.

D'altra parte gli oratori del partito liberale, sia quelli che difesero la proposta del Governo, come quelli che la combatterono, tutti riconobbero essere difficilissimo, se non impossibile, l'adottare un buon sistema dei giurati, se si limitasse ai delitti di stampa; perciocchè, qualunque sistema si adottasse, vi sarebbe sempre l'inconveniente che il Governo o un partito qualunque prevarrebbe nella loro scelta. Laonde da tutti i lati dei banchi liberali si fece sentire il desiderio che s'introducesse una legge, la quale estendesse questo principio a tutti i crimini, chè allora solo si sarebbe potuto studiare profondamente un progetto razionale e compiuto.

E ciò tanto è vero che lo stesso onorevole Di Revel, sebbene non si dimostrasse molto propenso per l'estensione dei giurati ai crimini, disse tuttavia che avrebbe adottato con facilità la proposta del Governo, quando vi fosse introdotta una tale estensione; perchè allora esso diceva che, quando nello scegliere i giurati si avesse per principale scopo la sicurezza del paese, riconosceva possibile una buona scelta, anche fatta dalla Commissione proposta, come trovavasi nello schema presentato.

Inoltre, e prima d'ora e in questa stessa discussione già più volte il Ministero promise apertamente di presentare al più presto possibile un progetto di legge per l'estensione dei giurati ai crimini ed agli altri delitti politici e di stampa. Questa promessa fu fatta e dal presidente del Consiglio e dallo stesso guardasigilli, nè certamente vuolsi a loro addebitare se finora il paese non potè usufruire di questa istituzione, ma bensì a

circostanze da loro indipendenti, e che bisogna trovare il modo di allontanare.

Ora, a fronte di tali esposti ragionamenti, a fronte dei molteplici emendamenti proposti, i quali appunto dimostrano le difficoltà somme in cui entreremmo, se volessimo discutere oggi un sistema di giurati; considerando inoltre che qualunque sistema, il quale dopo una matura discussione venisse adottato, dovrebbe poi necessariamente essere di nuovo modificato quando fosse presentato un progetto di legge per estendere i giurati agli altri crimini, perchè non daremo a questa legge quell'aspetto provvisorio che ha già di sua natura?

In questo modo otterremo il vantaggio di potere più maturamente studiare questa questione, e nella Sessione ventura portare ciascuno i propri lumi, onde fare una buona legge sui giurati, la quale non rifletta soltanto i delitti di stampa, ma sia estesa anche a tutti i delitti politici ed a tutti i crimini. In questo modo noi, mentrechè, astretti dalle circostanze, votiamo questo progetto e tocchiamo così una delle nostre leggi fondamentali, facciamo almeno una dichiarazione e ammettiamo nella legge un principio, il quale sarà nei suoi risultati di grande utilità al paese, col completare la nostra legislazione riguardo ai giurati.

Giacchè il sistema dei giurati è, notate bene, o signori, per un Governo rappresentativo una vera necessità, onde educare il popolo a sentimenti di dignità, onde avvezzarlo a difendere gli interessi del paese, onde chiamarlo a parte nelle attribuzioni più nobili e più vitali della vita sociale, qual è l'amministrazione della giustizia e della difesa della sicurezza sociale. Infatti tutti i Governi rappresentativi, quasi senza eccezione, hanno adottato tardi o tosto questa libera istituzione; e noi non avremo completate le nostre libertà, finchè non l'avremo introdotta nel nostro sistema di governo.

Ma questo non lo potremo certamente fare in questa Sessione, la quale fra breve volge al suo termine, e nella quale abbiamo ancora a discutere altre leggi importantissime, oltre convalidazioni di parecchie elezioni ed il bilancio; tanto più che una simile legge promoverebbe una discussione troppo lunga. Forse se, quando gli venne in mente di presentare questo progetto, il Ministero avesse subito proposta una legge che non solo modificasse il sistema dei giurati, ma lo avesse esteso anche ai crimini, io credo che in questa Sessione vi sarebbe stato il tempo di discuterla e di adottarla, e forse a quest'ora l'attuale progetto con simile estensione sarebbe stato di già da questa Camera accettato. Ma il Ministero ha pensato altrimenti, e questo fu un male.

A questo male ora però non vi è più altro rimedio, se non dichiarare esplicitamente che un progetto di legge su questa materia sarà presentato nella prossima Sessione.

Vi sono diversi modi di fare questa dichiarazione. Essa si può fare per mezzo di un semplice ordine del

giorno; ma, o signori, noi ne abbiamo già fatti molti ordini del giorno nella nostra vita parlamentare, e pur troppo una gran parte di essi non ebbero alcun risultato. Io quindi dico francamente che non mi adatterei ad accettare un semplice ordine del giorno. Al contrario un articolo di legge, che obblighi il Governo a presentare nella prossima Sessione un progetto di legge su questa materia, ha un valore molto maggiore; almeno in questo modo dai tre poteri legislativi viene ammesso il principio.

Ma, si dirà, si sono già fatte altre leggi, nelle quali si è stabilito un principio il quale doveva poi essere sviluppato con una susseguente legge, ed esse non ebbero i risultati che si desideravano e che si aveva diritto di pretendere.

Tali leggi, o signori, non avevano il carattere speciale della nostra proposta; imperocchè essa non solamente obbliga il Governo a presentare un progetto di legge su questa materia, ma fa sì che nel 1862 la legge che ora discutiamo cessi di avere effetto. In questo modo Governo, Parlamento e paese avranno interesse che la legge da noi richiesta sia votata; altrimenti le disposizioni di legge che siamo per votare sui giurati cesseranno di avere vigore e si tornerà al sistema attualmente esistente, il quale è dai più considerato come sistema che non presenta bastante guarentigia per avere un buon corpo di giudici del fatto.

Debbo ancora fare presente che con la nostra proposta non vi è l'inconveniente che l'onorevole Pescatore vuole ravvisare nel carattere provvisorio che noi le diamo per quanto riguarda la disposizione dei giurati; imperciocchè nelle leggi a cui noi abbiamo dato un carattere provvisorio non abbiamo stabilito il principio che cessino di pien diritto di avere vigore.

PESCATORE. Sì; si è stabilito che cessassero di avere vigore nel 1855.

DAZIANI. No; solo si è detto che sarebbero state riformate; ma non si è stabilito il principio che dovessero cessare di pien diritto.

Invece qui, o signori, noi diamo un carattere assolutamente provvisorio, perchè col 1° gennaio 1862 cesserà questa legge di avere esecuzione. Quindi una delle due: o che noi adotteremo in questo frattempo una legge che estenda la competenza del giuri a tutti i reati, e in tal modo noi avremo reso un gran servizio al paese, avremo fatto uno degli atti più liberali e più utili agli interessi del sistema rappresentativo, ed avremo ottenuto una grande vittoria per la nostra libertà; oppure, quello che non posso credere, perchè ho fede nei miei colleghi e nell'opinione del paese, questa legge non potrà essere attuata, ed almeno allora ritorneremo allo stato attuale e non avremo cangiato definitivamente una delle leggi fondamentali dello Stato.

Io credo che noi facciamo una cosa buona ad ammettere questo principio di provvisorietà nella presente legge per ciò che riguarda i giurati, e spero che qualunque frazione del partito liberale della Camera si unirà a noi nel votare un tale principio, poichè in questo

modo non intacchiamo la legge fondamentale della stampa se non se per un dato tempo, fino a che, cioè, se la modificheremo, sarà per allargare le nostre libertà, per consolidare una delle istituzioni più utili al paese.

Quindi io spero che questa proposta troverà l'appoggio di tutti i partiti liberali della Camera, e che non sarà combattuta dal Ministero, perchè essa non è altro che l'esplicita dichiarazione di quanto egli ha dimostrato di desiderare. (*Segni di approvazione*)

MIGLIETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai vari oratori che l'hanno domandata, debbo annunziare alla Camera, che giunse or ora al banco della Presidenza una sesta proposta, relativa all'articolo 3, del deputato Gastaldetti. Questa proposta consiste nel ridurre l'articolo 3 alle disposizioni proposte dalla minoranza della Commissione sotto gli articoli 78 e 87; e sarebbe così concepita:

« Agli articoli 78 e 87 della legge 26 marzo 1848 sono surrogati i seguenti:

« Art. 78. Sono giudici del fatto tutti gl'iscritti nella lista degli elettori politici delle città in cui siede la Corte d'appello.

« Art. 87. Tanto il pubblico Ministero quanto l'imputato possono recusare i giudici del fatto stati estratti a sorte, senza addurre motivi, sino a che rimangano nell'urna tanti nomi che, uniti a quelli già estratti, e non recusati, raggiungano il numero di 14.

« La ricusazione deve essere fatta al momento dell'estrazione. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Poichè l'onorevole Daziani si è fatto a svolgere la sua proposta, credo sia giunto il momento in cui il Ministero abbia a spiegare la sua opinione intorno alla medesima.

Due sono le disposizioni contenute in essa: la prima ha per iscopo di eccitare il Ministero a presentare quanto prima un progetto di legge per estendere la competenza del giuri a tutti indistintamente i reati; la seconda di dichiarare che la presente legge cesserà di avere effetto, nella parte che concerne i giurati, con tutto il dicembre 1862.

Io non credo, o signori, che il Ministero abbia bisogno di fare dinanzi a voi la sua professione di fede intorno alla opinione sua rispetto ai giurati; esso è persuaso che l'istituzione loro è una conseguenza delle nostre istituzioni politiche. A poco gioverebbe che il nostro patto fondamentale dichiarasse inviolabile la libertà dei cittadini, e loro dia tante guarentigie giuridiche, ove non ne affidasse la salvaguardia al paese per mezzo di giudici scelti dal suo seno. Il Ministero è inoltre persuaso che, se avvii un mezzo potente di civilizzazione e che possa elevare i cittadini alla dignità d'uomini liberi, inculcando loro il rispetto alla legge e l'avversione al misfatto, quello si è della istituzione dei giurati. Tal convincimento è comune non meno agli uomini che sono attualmente al potere, che ad altri i quali l'ebbero prima di loro. Ed una prova di ciò si ricava dacchè già da vari anni fu presentato un progetto di ordinamento

giudiziario con la istituzione dei giurati e nella Sessione testè scorsa io ebbi a riprodurlo; che, se non potè mai venire discusso, non è però men vero che trarre si debbono lieti auspizi sulla definitiva sua adozione dallo avere sempre ottenuta l'approvazione degli uffici e della Giunta della Camera. Se poi non ho in quest'anno ripresentato una consimile proposta, fu appunto per l'amore che ho a questa istituzione; imperocchè, prevedendo che neppure nel corrente anno avrebbe la medesima potuto essere discussa, qualunque pur fosse il buon volere del Ministero e del Parlamento, non credei opportuno di infruttuosamente ripresentarla un'altra volta; la qual cosa non poteva non iscreditare nella pubblica opinione siffatto sistema. Ho tuttavia ferma intenzione di riprodurre il progetto nella Sessione ventura, e confido che con esso avranno principio i lavori legislativi della medesima; quindi, dacchè ho inteso che gli onorevoli deputati, i quali hanno proposto i diversi emendamenti all'articolo 3, testè enunciati dal signor presidente, sarebbero disposti a rinunciarvi qualora sia accolta la proposta Daziani, ciò che renderebbe più spedita e più agevole la discussione, io non avrei alcuna difficoltà di accettare l'obbligo che verrebbe imposto al Ministero con la prima parte dell'emendamento medesimo.

Quanto alla seconda parte, io non dissimulo che essa è molto più rilevante. Si tratta con essa di dare alla legge attuale un carattere provvisorio; tuttavia io dichiarerò senza ambagi e senza circonlocuzioni che il Ministero è disposto ad accettarla.

Il Ministero la accetta anzitutto, perchè egli è persuaso che prima del dicembre 1862 sarà decisa la questione della competenza dei giurati, e spera che allora sarà definitivamente approvato il progetto, mercè il quale il paese sarà dotato di così pregevole istituzione. Ma vi ha un altro motivo che mi induce ad accettarla ed è che, giusta la diebiarazione fatta dalla maggioranza stessa della Giunta e da parecchi opposenti, le più gravi difficoltà che affacciavansi alla proposta in discorso derivavano dal doversi organizzare un giuri speciale pei reati di stampa, difficoltà queste che scomparirebbero quando vi sia almeno fondata speranza che fra poco tempo si provvederà ad estenderne la competenza anche ai reati comuni, e che per ora solo si tratta di una misura transitoria e starei per dire in via di esperimento.

Intanto è però necessario che qualche cosa si faccia perchè, senza ripetere quanto si è detto nelle scorse tornate, è generale l'opinione che i giurati, come sono attualmente organizzati, non corrispondono all'ufficio loro, nè da essi puossi attendere quella illuminata ed imparziale giustizia che la società è in diritto di esigere a tutela dei suoi interessi più vitali.

Vi ha ancora un motivo per cui non sono alieno dall'aderire all'emendamento Daziani, ed è che io sono convinto siano i giurati, organizzandoli come vi proponiamo, per fare buona prova, e quindi, cessando gli sconci che in oggi lamentansi, vengasi a togliere una

delle più gravi difficoltà che muovonsi alla estensione della loro competenza. Ed intanto, giacchè ho la parola, dichiaro fin d'ora essere il Ministero disposto, quanto alla riorganizzazione dei giurati, ad accettare l'emendamento degli onorevoli Buffa e Miglietti, cosicchè la discussione potrà essere sul medesimo aperta.

COSTA DI BEAUREGARD. La proposition formulée par plusieurs de nos collègues a été nettement acceptée et soutenue par l'honorable Rattazzi; les députés Astengo, Pescatore et Mamiani, s'y sont associés, et le Ministère lui-même l'a en partie acceptée. Cette proposition peut être utile en ce sens, qu'elle coupera court à une discussion laborieuse et dont ne pourraient sortir que des dispositions de loi imparfaites.

Mais, messieurs, si cette proposition peut avoir un avantage, elle est aussi excessivement grave dans ses conséquences. Je ne crois pas que nous puissions l'accepter ainsi, et donner la priorité à la discussion de la proposition de l'honorable Rattazzi, sans l'avoir méditée auparavant, et en avoir bien compris la portée et les conséquences.

Tous les autres amendements jusqu'à présent formulés, ont pu être étudiés par chacun des députés. Je désirerais, et je demande que la proposition Rattazzi ne soit point mise aujourd'hui en discussion, mais qu'on veuille en imprimer la formule, afin que chacun de nous puisse arrêter nettement ses idées sur elle.

PRESIDENTE. Farò notare alla Camera che quando fu deposta questa proposizione sul banco della Presidenza, ho dato subito ordine di stamparla; cosicchè fra poco ne verrà fatta la distribuzione.

MIGLIETTI. Il mio collega Buffa ed io non possiamo fare altro che professare la nostra riconoscenza all'onorevole Daziani, il quale ha voluto, ad inscienza della minoranza della Commissione, fare una proposta, la quale, quando sia accettata dalla Camera, rende assai più facile il nostro compito. La minoranza della Commissione accetta la proposta non tanto perchè colla medesima si allontana una discussione, a sostenere la quale le forze dei commissari non erano forse pari al soggetto, massime dal momento che molti e sì valenti pubblicisti si presentarono a contrastare la bontà del sistema dalla minoranza della Commissione proposto, ma principalmente perchè (e ciò lo dico più particolarmente a nome mio) una discussione relativamente al modo di comporre il corpo dei giurati non può, nell'occasione di questa legge, essere fatta convenientemente. Nella discussione alcuni si sarebbero trattenuti nei limiti della costituzione d'un corpo di giurati, la cui competenza sia limitata ai reati di stampa, ma molti altri (e ne fan prova gli emendamenti già presentati) avrebbero esteso la discussione ed avrebbero ragionato e proposto sistemi, come se si trattasse di costituire il corpo dei giurati in modo che avesse ad esercitare il suo ufficio in riguardo a tutti i reati.

Sotto questo aspetto la minoranza della Commissione accetta, come già dissi, molto volentieri la proposta che fu fatta dall'onorevole Daziani e dai suoi amici.

PRESIDENTE. Il deputato Ara ha facoltà di parlare.

ARA. Vi rinuncio.

RATTAZZI. Intendo solo rispondere all'onorevole Costa di Beauregard, il quale vorrebbe che si stampasse quest'emendamento.

Se si trattasse di un emendamento che contenesse proposte e disposizioni molto intricate, in guisa che fosse necessario averlo sott'occhio per riconoscerne il tenore e il concetto, sarei d'accordo coll'onorevole Costa di Beauregard; ma la proposta è semplicissima, non contenendo in una parte che una limitazione del tempo, pel quale deve stare in vigore la legge, fissandone il termine al 1862; e nell'altra non comprendendo che un invito al Ministero di presentare un progetto di legge per estendere la competenza dei giurati a tutti i crimini e a tutti i reati di stampa.

Ora l'onorevole Costa di Beauregard può formarsi un criterio se convenga che sia o no temporaria la legge, se convenga che si presenti un progetto di legge per estendere i giurati anche ai crimini, oltre ai reati di stampa; e questo può farsi indipendentemente dal tenere la proposta sotto gli occhi.

D'altra parte, se la Camera decide che questa discussione debba precedere tutte le altre, allora si dovrebbe aggiornare la discussione, e così terminare la seduta, affinché questa stampa possa farsi ed i deputati abbiano agio di esaminare la proposta.

Ora, io non credo che, nella strettezza del tempo in cui siamo, e dai molti lavori da cui la Camera è occupata, convenga perdere una seduta unicamente per fare stampare una proposta.

PRESIDENTE. Farò osservare che la questione, se questa proposta debba essere o no stampata, sarà risolta dal fatto che fra pochi minuti potrò farla distribuire agli onorevoli deputati, avendone, appena avuta, ordinata la stampa. Quindi, quando la Camera decidesse di discutere anzitutto questa proposta, al principio della discussione potrebbe essere distribuita.

La parola spetta al deputato Pescatore.

PESCATORE. Io interpreto la proposta dell'onorevole Costa di Beauregard nel senso che egli abbia inteso che fosse lasciato tempo ai deputati per meditare la proposta Rattazzi: ed in ciò non posso che associarmi al suo intendimento.

A me non pare che la proposta Rattazzi sia così semplice come egli voleva rappresentarcela; io la trovo non solo grave di conseguenza, ma anche molto intricata per le altre quistioni che solleva; credo poterlo dimostrare molto facilmente.

Quando si stabilisse che la legge non durerà che pochi anni, in allora sorge la questione di vedere quali siano le modificazioni unicamente provvisorie che si abbiano ad introdurre nell'attuale sistema. Ora, chi non vede che ciascuno di noi ha bisogno di qualche tempo per meditare tale questione?

Noi abbiamo sentito che l'onorevole Gastaldetti, appena seppe che l'onorevole Rattazzi aveva fatto quella proposta, mandò tosto alla Presidenza una sua propo-

sizione molto sensata, con cui egli cercò di fare comprendere alla Camera che quel sistema, il quale potrà funzionare più o meno bene per molti anni, modificato in un sol punto piuttosto essenziale, potrà ancora funzionare per tre anni. Altri potranno trovare qualche altra lieve modificazione, che non ferisca così gravemente una legge organica, alla quale il deputato Rattazzi nel 1852 sosteneva non doversi a qualunque costo toccare.

RATTAZZI. Domando la parola.

PESCATORE. Io dico che altri potranno forse trovare che con qualche leggera modificazione si possa rimediare a tutti gl'inconvenienti che nella precedente discussione il Ministero ha creduto dovere notare nel sistema attuale.

Credo poi di dovere sottoporre al giudizio della Camera un'altra serie d'inconvenienti egualmente di somma gravità, che possono emergere dalla proposta Rattazzi, e sui quali è pure necessario che i deputati abbiano campo di portare tutta la loro attenzione.

Ricorderò nuovamente che, trattandosi di prevedere quello che possa in futuro accadere, è d'uopo ricorrere all'esperienza. Di queste leggi dichiarate temporarie ne abbiamo già fatta ripetuta prova; ricorderò fra le altre due o tre leggi di finanza, il sistema delle quali essendo stato vivamente disputato dall'opposizione, quasi in via di transazione furono nel 1851 e nel 1852, sulla proposta del centro sinistro, dichiarate provvisorie...

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Quali?

PESCATORE. Quelle che si fecero nel 1851.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Le citi.

PESCATORE. Le leggi di finanza che si fecero nel 1851.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Ma quali sono? Non se ne sono fatte l'onorevole deputato non le possa citare.

PESCATORE. Si fecero nel 1851 e nel 1852 alcune leggi, l'ultimo articolo delle quali diceva:

« La presente legge cesserà di essere in vigore nel 1855. »

Voci. La legge sui fabbricati ed altre.

PESCATORE. Credo di avere sufficientemente indicato queste leggi dicendo che sono quelle che si fecero nel 1851.

Io non intendo d'insinuare menomamente che quello che si è stabilito allora non si avesse la sincera intenzione di effettuarlo; certamente tutti coloro che votarono la temporarietà, per così dire, di queste leggi, avevano ferma intenzione che esse cessassero di essere in vigore con tutto il 1855, e che a quelle leggi, considerate come viziose, se ne sostituissero altre di miglior natura. Ma il fatto non potè corrispondere all'intenzione; ed io temo che ora si riproducano le stesse ragioni e gli stessi impedimenti; imperocchè dal 1851 in poi non mancarono, anche per parte del Ministero,

nuove proposizioni di leggi di finanza, sulle quali il Parlamento non ha potuto mettersi d'accordo. Ma che cosa avveniva? Avveniva che il Ministero presentava una nuova legge, la quale esigeva lunga discussione, ed era di riuscita incerta; con questa nuova legge se ne presentava un'altra, colla quale intanto si prorogava l'esecuzione di quella che doveva cessare. Ne seguì pertanto che il Parlamento, non potendo accordarsi sul nuovo sistema, si è dovuto prorogare l'esecuzione di tutte quelle leggi, che si era voluto che cessassero di essere in vigore nel 1855.

Ora, che cosa succederà della presente legge? Io ho ragione di temere che succeda a un di presso la medesima cosa, perchè non possiamo dissimularci, o signori, che l'applicazione del giuri a tutti i reati comuni incontrerà ancora vivissime opposizioni per parte di molti che siedono in questa Camera, per parte di molti che siedono nell'altro recinto del Parlamento, e, come è pur noto, anche dal lato di una gran parte della magistratura. E veramente è cosa da discutersi profondamente, se, nelle attuali condizioni del nostro paese, si possa estendere il giuri alla cognizione di tutti i reati comuni.

Io ricordo come nella discussione dei trascorsi giorni lo stesso presidente del Consiglio abbia dichiarato che non poteva ripromettersi l'accettazione in un prossimo avvenire di una legge che estendesse a tutti i reati comuni il giuri; ed è per ciò, soggiungeva, che io mi faccio a proporvi la riforma del giuri sulla stampa. Io credo che in ciò il presidente del Consiglio si sia apposto al vero. Noi non possiamo prevedere quando sarà ammessa da tutti i poteri dello Stato una legge che estenda la cognizione del giuri a tutti i reati comuni. Or bene, che cosa accadrà? Certamente se con un articolo, quale ci venne proposto dall'onorevole Rattazzi, si ordinerà al Governo di presentare nelle future Sessioni del Parlamento una legge per estendere la cognizione dei giurati a tutti i reati comuni, il Ministero la presenterà; ma a questa legge sarà ancora unito un articolo, il quale dichiarerà che, finchè non è approvato il nuovo sistema, sia prorogata l'esecuzione della legge provvisoria che avremo votato questo anno. Io non assicuro niente, io indico quello che probabilmente potrà avvenire, e ciò indicando, mi fido sulla esperienza.

Adunque, o signori, la cosa è piena di pericolo per le sue conseguenze.

Se, invece di sancire tutte quante le disposizioni che ci vennero proposte dalla minoranza della Commissione, ed accettate dal Governo, le quali radicalmente mutano il sistema attuale e riducono il giuri ad un sistema che non so se meriti ancora questa qualificazione, il Governo vorrà per avventura contentarsi di una modificazione più lieve, allora anche io di buon grado voterò questa modificazione provvisoria che lascia sussistere la necessità di nuovi provvedimenti, perchè allora questa necessità mi assicura che il Governo si accingerà efficacemente a promuoverli e a farli riuscire.

Ecco le ragioni che mi consigliano ad unirmi alla

proposta del deputato Costa di Beauregard, perchè, o mandandosi stampare la proposta Rattazzi od in altro modo, sia lasciato un po' di tempo ai deputati perchè riflettano sulla medesima, e soprattutto perchè pensino quali modificazioni provvisorie siano da sostituirsi a quelle che ci vennero proposte dalla Commissione come definitive.

GENINA. Quanto disse pur ora l'onorevole Pescatore mi dispensa dal trattenere lungamente la Camera; aggiungerò soltanto un'altra osservazione, che è relativa all'altra parte della fatta proposizione.

L'onorevole Pescatore si è solamente occupato di quella parte che tende a rendere temporaria la disposizione relativa alla formazione del giuri; ma vi è l'altra parte, quella per cui la proposta Rattazzi farebbe dichiarare alla Camera che essa invita il Ministero a proporre una legge, la quale estenda la cognizione del giuri ai reati comuni.

Questa proposizione io la trovo gravissima; poichè, se il Ministero viene egli stesso a proporci, come già fece due volte, questo progetto, la Camera rimane perfettamente libera, perchè estranea alla dichiarazione di principii; ma, se si adotta il proposto articolo, col quale la Camera invita il Ministero a presentare un progetto di legge, il quale estenda la competenza del giuri a tutti i reati, che cosa fa la Camera? Essa decide la questione di massima, essa dichiara fin d'ora di approvare l'estensione della competenza del giuri a tutti i reati.

Ora, io domando, non è questa una delle questioni più ardue e più gravi che ci si possano presentare? Non vi sembra questione che dovrebbe passare alla filiera degli uffizi, invece di essere risolta quasi per incidente, e a modo di emendamento? Vorrà la Camera risolvere così su due piedi una delle questioni più gravi che possano interessare il nostro paese?

Dunque io dico che non si può questa questione risolvere senza dare campo alla Camera di esaminarla, e vedere, se meditando i termini della proposta, non sarebbe il caso di farle fare il corso che la legge prescrive, prima che la Camera dichiari solennemente che essa è di parere che in massima si debba la competenza dei giurati estendere a tutti i reati, e che invita per conseguenza il Ministero a presentare una legge in questo senso. Io do una grande importanza a questa parte della proposta.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Rattazzi.

RATTAZZI. L'onorevole Pescatore ha sempre accennato la proposta fatta dall'onorevole Daziani, e da vari altri colleghi, come se venisse da me: io gli dirò che non ho nemmeno sottoscritto quella proposta, soltanto ho chiesto che venisse posta in discussione prima degli altri emendamenti; perciò, quantunque io l'appoggi in massima, tuttavia non voglio farmene un merito. Io mi restringo a rispondere ad una osservazione ripetuta in seguito a quanto era stato detto da parecchi onorevoli preopinanti nella discussione generale, intorno ad una pretesa contraddizione che si crederrebbe di scorgere tra

le cose da me dette sulla istituzione dei giurati nel 1852, e la tesi ultimamente da me sostenuta nell'attuale discussione. L'onorevole Valerio poi in specie mi aveva più volte richiamato sopra questo terreno con parole non malevoli bensì, ma certo con un tal quale intendimento di mettermi in contraddizione.

Io rammento le cose che ho detto; e senza alcun timore potrei anche confessare che non vi possa essere una consonanza perfetta tra quanto io abbia espresso nel 1852 e quello che dissi in questa discussione. Io credo che lo potrei dichiarare senza alcuna difficoltà, poichè non vi sarebbe poi grande rimprovero a farmi se, dopo sei anni di esperienza del sistema parlamentare, io avessi modificata oggidì un'opinione che poteva avere su questa materia nel 1852.

Chi è colui che conti già più anni di vita parlamentare, il quale non debba fare la stessa confessione? L'onorevole Valerio stesso non vorrà pretendere, credo, che anch'egli non abbia modificato in qualche parte le sue opinioni; imperocchè potrei alla mia volta mettere anch'io in confronto l'ultimo discorso che egli ha fatto con molti altri che egli pronunciava nei vari anni della sua vita parlamentare...

VALERIO, relatore. Domando la parola per un fatto personale.

BATTAZZI... e sono certo che vi potrei trovare facilmente alcune contraddizioni; poichè, se vogliamo fare un espresso raffronto tra tutti i nostri discorsi pronunziati in epoche e contingenze diverse, a rigor stretto di termini, qualche contraddizione l'abbiamo tutti!

Nè alcuno creda che queste cose io dica con maligno intendimento; egli è unicamente per avvertire che in generale alcune di queste modificazioni succedono in dipendenza degli eventi e delle controversie che insorgono e si avvicendano.

Se non che io non ho bisogno neppure di fare questa confessione, poichè se esamino attentamente le parole da me dette nel 1852, posso affermare che, ben lungi che vi sia contraddizione tra ciò che sostenni allora e quello che sostengo adesso nella presente discussione, vi è perfetta consonanza di idee e di principii; che anzi ciò che dissi testè è la logica conseguenza di quello che io diceva in allora.

È vero che in quella circostanza io mi opponeva alla proposta del Ministero di sottrarre una parte della giurisdizione dei giurati; ma è appunto perchè si trattava di fare questa sottrazione, che io diceva allora non doversi toccare a questa istituzione, perchè, il volerla lasciare sussistere togliendole alcune preziose prerogative di competenza, era lo stesso che ucciderla; imperocchè conviene rammentare che si diceva ai giurati: voi siete inetti a giudicare in questi reati, e tuttavia vi lasciamo sussistere; quindi non potendo assolutamente ammettersi quel sistema, io l'oppugnava. Ed è per questo motivo parimente che nella tornata di ieri io ho dato il voto contrario alla proposta dell'onorevole Della Margarita, il quale appunto voleva che anche nelle materie di cui ora si tratta si sottraesse ai giurati una parte di

quella giurisdizione che è l'elemento essenziale di questa nobile istituzione.

Ma nello stesso tempo io accennava sin d'allora che, se dall'esperienza fosse risultato che realmente i giurati in qualche modo non erano atti al loro ufficio, era il caso di introdurre qualche modificazione. E se gli onorevoli Valerio e Pescatore, invece di invocare una parte soltanto delle parole da me dette in quella circostanza, avessero avuto la compiacenza di leggere intieramente quello che si era da me avvertito, avrebbero facilmente riconosciuto che non esisteva in verun modo la contraddizione di cui vollero appuntarmi.

Diffatti io allora faceva principalmente queste osservazioni:

« Per dire che i giurati abbiano fallito al loro ufficio, che non abbiano corrisposto a quella missione che la legge loro attribuiva, converrebbe quanto meno che l'esperienza avesse attestato che i giudizi sin qui da essi pronunziati in questo genere di provvedimenti siano tali che possano considerarsi fallaci, come ingiusti, come contrari alla pubblica opinione. Ora, domando al signor guardasigilli se in procedimenti di simil genere siansi proferite assolutorie le quali abbiano meritata la disapprovazione non dirò nemmeno della pubblica opinione, ma di coloro che vogliono strettamente attenersi alle rigorose massime di diritto. Io non lo credo. Anzi, per quanto mi consta, non ci fu neppure un procedimento in questo genere, in cui siasi pronunziata un'assolutoria giusta od ingiusta.

« Il solo procedimento che, per quanto è a mia notizia, siasi istrutto in questa materia, è quello che ebbe luogo in questa città, se non erro, sulle richieste del nuncio pontificio: ma in siffatto procedimento, è noto che non si è pronunziata l'assolutoria; fu solo dichiarato che alla domanda inoltrata dal fisco ostava la prescrizione. »

Adunque in allora, ossia nel 1852, io era d'avviso non già che si dovesse in modo assoluto allontanare ogni idea di riforma quanto ai giurati, ma solo che la necessità di questa riforma non fosse per anco dimostrata, perchè mancassero i fatti per accagionare siffatta istituzione di avere fallito al suo ufficio. Ora, dal 1852 al 1858 trascorsero sei anni; le statistiche, che lo stesso onorevole Valerio ha prodotte, dimostrarono come realmente in oggi si abbia quella prova che mancava nel 1852; la prova, cioè, che i giurati, nella guisa in cui si ordinarono colla legge del 1848, non corrisposero alla loro missione. E per vero, da quelle statistiche risulta che, stabilito il confronto tra Torino e le altre città ove hanno sede le Corti d'appello, mentre in Torino si pronunzia un numero di condanne eccedente la metà delle accuse, nelle altre vennero quasi sempre gl'imputati assolti. Ora non si può altrimenti spiegare questo fatto incontestabile, salvo, o col supporre che sia stato eccessivamente severo il giudizio dei giurati nella capitale, o col credere che sia stato eccessivamente e contro giustizia indulgente quello dei giurati di Genova, di Ciamberti e della Sardegna. Ed è tanto più falso ammet-

tere o l'una o l'altra di queste ipotesi, in quanto che, come parmi di avere dimostrato nella discussione generale, ci era forse ragione di un numero maggiore di condanne nelle altre città che ho indicate, anzichè nella capitale. Or bene, sia che si ammetta l'una, sia che si voglia accogliere l'altra ipotesi, è forza sempre concedere che i giurati non si conformarono a quei principii di giustizia, da cui debbono essere ispirate le loro sentenze.

Vede dunque l'onorevole Valerio che, appunto per quell'esperienza che nel 1852 ho creduto fosse indispensabile di acquistare, io debbo, in questa circostanza, appoggiare una proposta diretta ad introdurre una modificazione e nel sistema dei giurati. E molto più credo essere dovere mio e di tutti il doverla appoggiare, perchè senza di essa cadrebbe in iscredito l'istituzione stessa dei giurati: quindi si renderebbe, se non del tutto impossibile, almeno assai difficile ottenere quello che tutti abbiamo in cuore, di estendere cioè il giudizio dei giurati ai reati comuni.

Dirò ora poche cose riguardo all'emendamento dell'onorevole Daziani.

Prima di tutto debbo osservare all'onorevole Pescatore che egli cade in grandissimo errore quando dice che il carattere provvisorio che si vorrebbe attribuire alla legge sia una pura illusione, adducendo l'esempio di tutte le leggi di finanza, che, a suo dire, malgrado avessero questo carattere provvisorio, durano ancora. Ma, come ha già avvertito l'onorevole presidente del Consiglio, sarebbe bene che l'onorevole Pescatore indicasse quali siano queste leggi che, fatte nel 1851, sarebbero ancora in vigore.

A tal riguardo mi ricordo che la legge sulla carta bollata non doveva durare più di tre anni; ma nell'intervallo sopraggiunse una legge generale, la quale ordinò meglio queste imposte.

Quindi, se le disposizioni più gravose relative alla carta bollata durano tuttavia, non durano in forza della legge alla quale si era impresso un carattere provvisorio, ma bensì in virtù della legge più ampia e definitiva che ordinò meglio questo sistema d'imposte. E questo prova, signori, che si è giunto effettivamente allo scopo cui si mirava allorchè si faceva questa modificazione.

Qual era lo scopo che si proponevano coloro che chiedevano di rendere la legge provvisoria? Era precisamente quello di fare sì che si ordinasse meglio tutto quello che si atteneva a quel sistema d'imposte.

Ora ciò si fece poichè sopraggiunse una legge generale che collegò meglio quell'imposta e le altre che vi erano più attinenti.

Convieni poi osservare che il carattere provvisorio che si vorrebbe imprimere alla proposta attuale mira precisamente a coordinare il sistema dei giurati, relativamente ai reati di stampa, col sistema generale dei giurati, applicato ai reati politici ed agli altri crimini; e così ad estenderlo e migliorarlo.

Se prima del 1862 si potrà sancire una legge gene-

rale, la quale ordini i giurati pei reati politici ed i crimini, i giurati continueranno certamente nelle loro funzioni, e ciò non in forza di questa legge, ma in forza della legge generale che vogliamo ottenere con questo emendamento.

Vede dunque l'onorevole Pescatore che gli esempi da lui invocati, lungi dall'essere un ostacolo all'accettazione di questa legge, contribuiscono a farla accettare.

Dicevano gli onorevoli Pescatore e Genina che lo stabilire fin d'ora che si debbano allargare le attribuzioni dei giurati non può a meno di dare luogo a disputazioni lunghissime. Convengo con loro che, se sin d'ora si trattasse di ciò fare, sorgerebbero gravi e lunghe discussioni; ma lo scopo dell'emendamento non è ancora rivolto a dichiarare che debba necessariamente estendersi la competenza dei giurati a tutti quei reati; l'emendamento è solo diretto ad invitare il Ministero a presentare un progetto di legge a quest'oggetto. Ora il Ministero ha già in varie occasioni dimostrato di essere disposto ad accettare questo sistema, ed ha anzi presentato due progetti in proposito. Io quindi non veggio quale inconveniente possa esservi nell'accettazione di quest'articolo.

Del resto, se, invece di mettere questa disposizione nell'articolo, si volesse, con un voto della Camera, invitare il Ministero a presentare questo progetto di legge (Sì! sì! *al centro*), si potrebbe facilmente conciliare la cosa; e in tal modo le difficoltà verrebbero risolte e la discussione sarebbe abbreviata.

Spero quindi che l'onorevole Pescatore non vorrà insistere nella sua opposizione.

VALERIO, relatore. L'onorevole Rattazzi, cogliendo l'occasione in cui doveva replicare al mio amico, il deputato Pescatore, invece di rispondere a questo, ha rivolta una gran parte delle sue parole a me. Io me ne tengo molto onorato, e cercherò di mettere in chiaro se egli abbia ragione o torto in quanto disse e nei rimproveri che parve volermi dirigere.

L'onorevole Rattazzi disse: io potrei di leggieri dichiarare che, in quanto all'istituzione dei giurati, il mio modo di pensare è mutato; ma la cosa non è così, e credo poter sostenere oggi quanto sosteneva allora. In allora trattavasi di sottrarre una serie di reati dal giudizio dei giurati. Questo ne diminuiva la dignità e l'importanza; ed io combattevo una tale proposta. Ora non si tratta più di ciò, ma di modificare l'essenza dei giurati.

L'onorevole Rattazzi dimentica che, quando si discusse il progetto del 1852, trattavasi invero di fare questa sottrazione, ma la Commissione della Camera non vi assentiva e proponeva invece (e ne era relatore l'onorevole Miglietti) un progetto, con cui si portava una modificazione dei giurati, poco dissimile da quella che oggi ci viene proposta. L'onorevole Rattazzi allora non si tenne pago a combattere il progetto ministeriale, la sottrazione cioè di certi reati ai giurati, ma combattè ancora la modificazione proposta dalla Commissione alla legge organica dei giurati.

Ora, è evidente che la contraddizione che egli avrebbe voluto trovare nelle mie parole non istà; i brani del suo discorso che io ho citato non erano già rivolti a combattere la sottrazione dei crimini ai giurati, ma a combattere ogni modificazione della legge medesima concernente i giurati. Egli è vero che l'onorevole Rattazzi aggiunge oggi che d'allora in poi i giurati fecero più mala prova.

Questo può facilmente asserirsi, ma credo che difficilmente si possa provare, ed io nel mio discorso tentai di dimostrare che i giurati non si mostrarono peggiori, ma forse migliori di quello che lo furono nei primi quattro anni. Nè avvi da meravigliarsi: nei primi quattro anni dell'istituzione dei giurati le passioni erano più vivè; i partiti, dirò così, più infiammati; quindi maggiori le esagerazioni della stampa, maggiore il numero dei processi, e talvolta taluna delle assolutorie poteva ferire l'uno o l'altro partito. Non fu più così in seguito, negli ultimi anni; se si tolgono alcune assolutorie che ebbero luogo in Genova pel motivo che ho già enunciato, cioè perchè i gerenti dei giornali erano già da tre o quattro mesi in carcere, e perchè fu quindi stimato che avessero patito una pena sufficiente pel reato di cui erano incolpati; se si tolgono, dico, queste assolutorie, evidentemente i giurati non si condussero peggio negli ultimi quattro anni di quello che si fossero condotti nei quattro anni primitivi, quando l'onorevole Rattazzi pigliava la loro difesa e diceva come essi si fossero condotti nobilmente.

Ma vi ha un'altra parte del suo discorso, di cui io citai alcuni brani i più importanti, quelli cioè che riguardavano la pressione che veniva dall'estero.

(Interruzione del ministro Cavour.)

Spero mi renderà giustizia anche l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri e riconoscerà non essere io quegli che ha cercato questa controversia, ma essere stato tirato a rispondere per mia difesa.

Diceva adunque che io citai i brani più importanti del discorso dell'onorevole Rattazzi per dimostrare come, nella discussione relativa alla legge del 1852, egli nobilmente dichiarasse che una nazione non deve mai cedere a pressione straniera, e che, cedendo, si arrecherebbe il più grave torto che si potesse all'onore del paese nostro.

La legge del 1852 era stata originata dal fatto del due dicembre. Ora la legge che noi discutiamo è nata dopo un altro grave fatto della stessa natura, dopo l'attentato del 14 gennaio; ed io mi appoggiava agli argomenti dell'onorevole Rattazzi per dimostrare che c'era pressione, e che, essendovi pressione, la dignità del paese voleva che questa legge fosse respinta.

L'onorevole Rattazzi disse: io avrei potuto ammettere che ho cambiato. In cinque o sei anni di vita parlamentare, chi non ha veduto le sue opinioni subire qualche modificazione? L'onorevole Valerio stesso può egli affermare di non avere mutato in nulla le sue opinioni politiche? Io potrei, occorrendo, pigliare in mano il suo discorso ultimo, e, confrontandolo con altri suoi

discorsi, dimostrare che anch'egli ha mutato d'opinione.

Se l'onorevole Rattazzi vuol fare questa dimostrazione, io gliene sarò gratissimo; e gliene sarò tanto più grato, in quanto che certi giornali, in voce d'esser ispirati da lui (ed io non lo credo), invece di dare dimostrazioni di questa fatta, da alcuni giorni non fanno altro che gettare contumelie e vituperi sulla mia testa, contumelie e vituperi di cui non mi sento sdegnato nè punto nè poco.

Io invito, anzi prego l'onorevole Rattazzi a volere dare cotesta dimostrazione, in quanto io penso di avere bensì mutato nel giudizio di alcune persone, dacchè dal 1848 vivo nella vita politica, ma in quanto alle mie opinioni ed alle mie credenze non solo non ho mutato dal 1848 in qua, ma non ho nemmeno mutato in punto alle opinioni politiche che professava prima del 1848, perchè già dieci o dodici anni prima di quell'epoca io ho potuto, per quanto lo concedevano i tempi, dimostrare quali erano le mie opinioni politiche, e nei giornali da me diretti ed in altre pubblicazioni ed in varie circostanze.

Io quindi dichiaro che, in quanto a opinioni, nessuna variazione si è fatta nell'animo mio; ma, come ho detto, posso avere mutato opinione sul valore, sull'importanza, sul carattere di alcuni uomini politici del nostro paese e dell'estero.

Si disse che ho mutato d'opinione, e ne fu citato per prova il mio ultimo discorso. Ma si crede forse che io abbia mutato d'opinione relativamente alla questione dell'incameramento dei beni ecclesiastici? In tal caso io dichiaro che in quella questione non ho mutato per nulla. Io ricordo come, cinque o sei anni sono, l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, alzandosi ad oppugnare questo provvedimento, dichiarasse che egli credeva altamente illiberale che il clero venisse ad essere interamente salariato dal Governo, e dimostrava come l'altezza, su cui deve posare il sacerdote, fosse per esserne non poco depressa ove egli divenisse semplice salariato del Governo. Allora quelle sue opinioni trovarono gravi contrasti dalla parte della Camera su cui io seggio; io però mi alzai fin d'allora, e credo che l'onorevole presidente del Consiglio se ne rammenterà, e, malgrado la disapprovazione che io potessi incontrare frammezzo ai miei amici politici, dichiarai che io opinava come l'onorevole Di Cavour, e che anch'io pensava essere provvisoriamente illiberale il volere fare dei preti altrettanti salariati dello Stato; e quindi anche sotto questo rapporto non ho mutato pensiero. Bensì io penso, come ho pensato pel passato, che l'assetto attuale del patrimonio della Chiesa non sia utile nè alla Chiesa, nè allo Stato, nè ai cittadini, e debba essere grandemente modificato; ed io penso che un incameramento possa avere luogo in favore delle provincie e dei comuni, i quali poi debbano essi stessi pensare a fornire al clero i mezzi necessari affinchè esso possa convenientemente compiere l'alto suo ufficio. *(Mormorio e conversazioni)* Questa è opinione mia; ed io credo che la potrei soste-

nere e dimostrare come tutti gl'inconvenienti, che verrebbero dal salariamento per mezzo dello Stato, rimarrebbero evitati dal partito da me divisato. Ma non è qui il caso di doverlo dimostrare.

Vuolsi orse alludere all'opinione che io ho espresso relativamente ad una guerra italiana riguardo alla Francia? Anche sotto questo rapporto guardi l'onorevole Rattazzi quali furono le opinioni da me espresse in Parlamento e nei giornali da me diretti, e vedrà come sempre io dicessi che la liberazione d'Italia non poteva avere luogo che per mezzo degli Italiani medesimi, e non potersi aspettare da una potente armata amica, la quale soffocherebbe le poche nostre forze, ci porrebbe in condizione al tutto subalterna, e farebbe sì che noi avremmo una libertà venuta sulle punte delle baionette straniere, la quale non è mai libertà vera; chè questa non può essere che dove vi è indipendenza, e che quindi io respingo con tutte le mie forze anche adesso.

Fu detto anche che una volta io avessi sostenuto...

PRESIDENTE. Permetta l'onorevole Valerio: se egli vuol fare il confronto delle cose dette nel suo non breve ultimo discorso con tutte le cose da lui espresse o scritte per il passato, la discussione uscirebbe assai dai limiti del fatto personale. La questione ora è tra un'opinione emessa nel suo ultimo discorso, e quella altra volta manifestata; se il confronto dovesse andare più in là, non solo eccederebbe i limiti del fatto personale, ma potrebbe estendersi all'infinito.

VALERIO, relatore. Io non sognava nemmeno di dovere oggi prendere la parola; ma avendo l'onorevole Rattazzi detto che io aveva mutato in varie parti le mie opinioni politiche, e che potrebbe facilmente provarlo col mio ultimo discorso, confrontandolo colle mie opinioni antecedenti, ben vede il signor presidente che io non faccio che rispondere ad una, non dirò provocazione, ma ad un invito di un deputato. (*Movimenti*)

PRESIDENTE. L'onorevole Rattazzi ha emesso un'opinione speciale...

VALERIO, relatore. Sta bene; ma a me importa moltissimo di togliermi di dosso l'accusa di contraddizione.

PRESIDENTE. Ma se egli vuol riassumere tutto ciò che disse nel suo ultimo discorso assai diffuso, con tutto ciò che ha detto in questo recinto per lo passato, si convincerà facilmente che la discussione esce dai limiti del fatto personale. Io lascio l'oratore giudice delle sue convenienze, ma debbo fare questa osservazione, perchè mi sembra che la Camera senta anch'essa questa infrazione.

VALERIO, relatore. Il signor presidente e la Camera mi renderanno giustizia che io per solito non abuso della pazienza dei miei colleghi; d'altronde l'attuale mio discorso stava appunto per finire.

Io aveva raccolte le principali contraddizioni appostemi dai giornali, dei quali alcuni la voce pubblica dice ispirati dall'onorevole Rattazzi: del resto io non avrei mai pensato a fare questa difesa.

Siccome io stava per ispiegare un'ultima di queste contraddizioni, se il signor presidente mi vuol concedere qualche minuto, io avrò ben tosto terminato.

PRESIDENTE. Parli.

VALERIO, relatore. Mi fu apposto che io avessi detto altra volta troppo numeroso il numero dei portafogli, e che avessi difeso la dottrina sostenuta in Francia da un pubblicista molto ardito e di grande ingegno, il signor De Girardin. È vero, io dissi che nove portafogli (e allora erano nove) erano troppi pel nostro paese, e che io reputava conveniente che si riducessero ad un numero minore, e penso ancora adesso che si può fare a meno anche di sette ministri. Ma stiano pur soli cinque, purchè questo numero si stabilisca per legge, e che questa legge si applichi, e che l'ordinamento del paese corrisponda a questa divisione, nè si faccia altrimenti per arbitrio dei ministri.

Se io guardo agli esempi dei paesi stranieri, se io guardo all'Inghilterra, vedo che mai in un Gabinetto si vedrà un ministro sostenere due o tre portafogli per lunga serie di mesi come si vede da noi; questo sarebbe riguardato in Inghilterra come uno scandalo anticostituzionale. Si riduca l'organismo amministrativo a più semplici proporzioni, e quindi a minor numero di dicasteri. Ma, finchè rimane l'ordinamento attuale, finchè vige la legge attuale, essa deve venire eseguita. L'arbitrio è sempre la pessima delle cose.

RATTAZZI. Non creda la Camera che io voglia di nuovo entrare nella discussione; aggiungo solo poche parole, non per difendermi dalla taccia di contraddizione, ma per respingere un nuovo appunto che ora mi viene fatto.

La Camera mi può rendere giustizia che da cinque o sei giorni io venni continuamente accusato di contraddizione, ed io era talmente convinto che questa contraddizione non esisteva nelle parole da me pronunciate, che non ho creduto nemmeno necessario di chiedere la parola per fatto personale onde rispondere a tali accuse. Non vi risponderò neppure oggi; e prego solo i miei onorevoli colleghi che vorranno rendermi questa giustizia di leggere il discorso che io ho pronunziato in questa discussione, e paragonarlo con quello da me fatto nel 1852, e sono convinto che, quando si giudichi con quello spirito benevolo che vi porta anche l'onorevole Valerio, si riconoscerà che contraddizione non esiste.

Io non volli mai mettere in contraddizione l'onorevole Valerio; non presi questo assunto, e tanto meno avrei voluto e potuto prenderlo perchè, se non erro, avendo l'onorevole Valerio parlato, non a nome suo, ma a nome dei suoi amici politici...

VALERIO, relatore. Domando la parola per un fatto personale. (*Susurro*)

RATTAZZI... io non voleva fare un appunto a questo partito di essere caduto in contraddizione, avendo egli, per quanto mi parve, realmente parlato a nome del partito che rappresenta.

Io debbo poi negare recisamente che vi sia alcun giornale, che faccia o che non faccia contumelie, ispirato da me. Io non do ispirazioni a giornale di nessun colore. E vorrei che l'onorevole Valerio potesse fare la

stessa dichiarazione rispetto a certi fogli che, in fatto di contumelie, non istanno al disotto di quelli cui ha voluto alludere, e di qualunque altro. (*Bravo!*)

VALERIO, relatore. Affermare è molto facile, ma nel provare sta il difficile.

Provi l'onorevole Rattazzi che il *Diritto*, a cui mi onoro di prestare la mia cooperazione, faccia uso di contumelie, ed io accetterò tutti i rimproveri che egli possa indirizzarmi. Ma un giornale che non ebbe verun processo, che nella polemica tiene un tuono che tutta la Camera può apprezzare, questo giornale non può essere paragonato a giornali avvezzi alle contumelie, che io qui non voglio nominare, e che sono ben lieto che l'onorevole Rattazzi dichiari non essere da lui ispirati.

Ho chiesta la parola per un fatto personale relativamente ad un'altra dichiarazione dell'onorevole Rattazzi. Egli ha detto avere io parlato a nome dei miei amici politici. Questo non è niente esatto. Uso la parola la più parlamentare che mi venga alla bocca.

Io cominciai il mio discorso dicendo: ora vengo alla parte più difficile del compito mio. Ma sarò più esplicito, poichè parlerò a mio nome, e non parlerò più per conto della maggioranza di una Commissione.

Dissi dunque che avrei parlato a nome mio, e, terminando il mio discorso, ho invitato l'onorevole presidente del Consiglio a volere fare quanto fosse possibile, dopo avere fatto amare o abborrire meno il sistema costituzionale dai principi, mostrando loro come si possano facilmente accrescere le imposte in un Governo costituzionale senza farsi odiare, di voler anche far amare dal popolo le istituzioni costituzionali, migliorandone le condizioni, e mettendo rimedio ai mali che io aveva indicati, e dissi che l'avremmo secondato con disinteresse.

Ma, ciò dicendo, non ho punto inteso parlare a nome di nessuno, perchè non ne era autorizzato; ed osservo all'onorevole Rattazzi che io non sono tanto novellino nella vita parlamentare per venire a fare un programma a nome di un partito un quarto d'ora prima che si doveva procedere alla votazione, dalla quale si sarebbe veduto apertamente che il partito politico a cui appartengo era ridotto a 29 deputati.

Io non sono talmente inesperto nella vita parlamentare da scegliere un momento come quello per farmi a presentare un programma politico a nome di un partito, mentre in una Camera di 204 deputati si sarebbero trovati soli 29 per sostenere la proposta che io stava patrocinando.

Io parlai a nome mio, e le opinioni che ho sostenute le ho nel cuore, e sono pronto a difenderle e colle parole e coi fatti: se ne dia a me tutta la responsabilità, e non se ne dia aggravio a verun altro.

COSTA DI BEAUREGARD. Les honorables Genina et Pescatore ont développé les considérations sur lesquelles était motivée ma proposition suspensive; il est évident que dans celle qu'a formulée le député Rattazzi se trouve implicitement contenu, implicitement accepté, le principe de l'extension du jury à tous les délits ordinaires.

Cette proposition si grave, qui arrive ici incidemment, a motivé des réflexions sérieuses, et je ne crains pas d'être démenti en avançant que la majeure partie de mes honorables collègues qui siègent sur les bancs de la droite, ne voteront pas certainement cette proposition; et que si nous sommes appelés à formuler notre vote aujourd'hui sur cette proposition captieuse, la loi, dans son ensemble, verra probablement, singulièrement changer la majorité approbative qui lui était acquise.

Si l'honorable Rattazzi consent a formuler un ordre du jour qui divise en deux parts sa proposition, il est possible que la première partie ne souffre pas de modifications; mais, quant à la seconde, il est impossible de l'adopter sans y réfléchir.

PRESIDENTE. Debbo osservare alla Camera che è occorso un errore nella proposta presentata dal deputato Daziani e da altri tredici deputati.

Ove si dice: « per giudicare gl'imputati di reati politici e di crimini, » si deve leggere: « per giudicare gli imputati di reati politici, di stampa e di crimini, » come ne aveva dato lettura fin da principio.

DEPRETIS. Io vorrei fare solamente una dichiarazione alla Camera.

Avendo io parlato nella discussione generale, però a nome mio, e detto cose che non formavano un programma politico, ma potevano avervi qualche somiglianza, io pure, come l'onorevole Valerio, non intesi parlare a nome di un partito politico.

Ora mi credo in dovere di dire che sono lieto che l'onorevole Valerio abbia dichiarato che le opinioni che ha manifestato alla Camera erano opinioni sue proprie e non dei 29 che hanno votata la proposta della Commissione.

Io non sono autorizzato a parlare a nome dei 29, ma come uno dei 29 dichiaro che alcune delle proposizioni messe avanti dall'onorevole Valerio io non le potrei sicuramente accettare; e, per citarne una, riferirò quella relativa alla Cassa ecclesiastica, o meglio all'incameramento dei beni ecclesiastici. Del resto io aveva già detto, nella seduta precedente a quella in cui l'onorevole Valerio ha parlato, la mia opinione in proposito; io aveva, dico, dichiarato all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri che con mio dispiacere sapeva di avere sull'incameramento dei beni ecclesiastici un'opinione affatto opposta alla sua; nella quale tuttavia io intendeva, come intendo tuttora di rimanere e di propugnarla, quest'opinione, con tutti i mezzi che mi sono offerti dal sistema parlamentare. L'onorevole Valerio invece ha un'opinione ben diversa e si è allegrato col signor presidente del Consiglio dei ministri perchè avesse un'opinione d'accordo colla sua.

VALERIO, relatore. Sul solo punto del non salarimento del clero per parte del Governo.

DEPRETIS. Questo solo punto è abbastanza importante perchè in tal questione io non possa essere d'accordo coll'onorevole Valerio.

Mi limito a questa semplice spiegazione, perchè desidero che ognuno porti la responsabilità e il peso delle

proprie opinioni, e in nessun caso porti il peso e la responsabilità delle opinioni altrui.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno e degli esteri*. La proposta fatta di dare all'articolo 3 un carattere provvisorio incontrò la piena approvazione del Ministero, come già vi disse l'onorevole mio collega il signor guardasigilli, perchè il Ministero spera di potere coll'intervallo di tempo, durante il quale questa disposizione sarà in vigore, ottenere che il sistema dei giurati sia esteso ai reati comuni, e venga stabilita nel nostro paese l'istituzione dei giurati sopra principii analoghi a quelli che sono in vigore in quasi tutti i paesi che si reggono con istituzioni costituzionali.

Il Ministero è anche mosso da un'altra considerazione, la quale non può a meno di far impressione sulla Camera. L'istituzione dei giurati, che siamo ora chiamati a modificare, è una istituzione che non ha analogia negli altri paesi, perchè in nessun altro paese esistono giurati unicamente per una sola categoria di reati; quindi nella riforma che facciamo non siamo illuminati dall'esperienza degli altri paesi. Quest'esperienza è solo negativa, e noi non possiamo seguirla con fiducia.

Vi sono vari sistemi di giurì, i quali son forse più larghi di quello proposto dal Ministero; altri molto più stretti, come ad esempio il sistema del Belgio; ma siccome in nessun paese avvi un giurì speciale (sonvene in Inghilterra, ma di un altro genere) per i delitti di stampa, evidentemente noi non abbiamo il soccorso dell'esperienza. Perciò non bisogna farsi illusione; qualunque sia il sistema che saremo per adottare, o quello delle categorie, quale lo propone l'onorevole Mamiani, o quello di altre categorie, come vorrebbe l'onorevole Pescatore, o quello dell'elezione diretta per mezzo di una Commissione incaricata della scelta, come propone l'onorevole Astengo, o quello del Ministero, o quello della Commissione, non possiamo prevedere in modo positivo, e forse nemmeno approssimativo, come questo sistema funzionerà.

Giacchè, o signori, noi camminiamo un poco nell'incognito, è anche cosa prudente il non fare una legge definitiva.

Ma vi ha di più: se noi facciamo la riforma solo per un tempo determinato; se quindi gli onorevoli membri della Camera, i quali in vista della specialità dei giurati destinati unicamente a giudicare dei delitti di stampa, proponevano sistemi ingegnosi e che forse, rispetto a quel solo oggetto, potevano presentare buoni argomenti per essere preferiti, si allontanerebbero naturalmente dallo scopo; poichè tutti coloro, e credo sia la maggioranza della Camera, i quali desiderano vedere esteso il sistema dei giurati ai delitti comuni, debbono acconciarsi più facilmente ad un sistema che possa estendersi senza gravi difficoltà al sistema delle Corti d'assise, al sistema dei giurati impiegati, non più, come nel caso nostro attuale, nelle sole sedi delle Corti d'appello, ma in tutta l'estensione dello Stato.

Io quindi penso che la Camera si adatterà più facilmente ad un sistema il quale potrà illuminarci sulla

convenienza di estenderlo, allorchando si tratterà dello stabilimento delle Corti d'assise.

Finalmente, o signori, noi accettiamo questo emendamento perchè ci pare di dovere porre un termine più breve ad una discussione che si protrae già da tanto tempo. Egli è evidente che, se si dovesse discutere in vista di un sistema definitivo chiamato a durare lunghissimi anni, allora bisognerebbe prendere a maturo esame tutti i sistemi posti innanzi, bisognerebbe discuterli rispetto al loro merito intrinseco, e rispetto al loro merito relativo, e quindi questo ci condurrebbe molto in lungo.

Se si riflette poi a tutto quanto noi abbiamo ancora da fare in questa Sessione e al punto dell'anno a cui siamo giunti, io confido che la Camera apprezzerà l'importanza di quest'argomento: quindi il Ministero non dubita che la prima parte dell'articolo sia per essere accolta favorevolmente da tutta la Camera.

Quanto alla seconda parte, quella con cui s'impone l'obbligo al Ministero di presentare un progetto di legge, il Ministero, per quanto sta in lui, non avrebbe difficoltà di accettarla, giacchè è suo fermo intendimento di presentare nella prossima Sessione un progetto di legge rispetto alle Corti d'assise; e, siccome il Ministero desidera ardentemente di vedere attuarsi questa estensione del giurì, invece di racchiudere questa disposizione in una legge che abbracci tutta l'organizzazione giudiziaria, probabilmente il mio collega presenterà una legge speciale per l'organizzazione delle Corti d'assise; giacchè, se si trattasse di fare passare una legge per l'intera organizzazione giudiziaria, quattro anni non sarebbero certamente sufficienti; ma una legge per l'istituzione delle Corti d'assise mi pare che possa avere una grande probabilità di essere discussa ed approvata per tempo.

Quindi il Ministero non ha difficoltà di accettare questa proposta.

Tuttavia il Ministero non può a meno di avvertire che questo articolo potrebbe essere interpretato come un'approvazione data sin d'ora al principio dello stabilimento dei giurati, e che quindi potrebbe succedere una lunga discussione in questa come nell'altra parte del Parlamento. I membri del Parlamento, i quali non sono convinti della bontà del principio dell'estensione della giurisdizione dei giurati ai delitti comuni, evidentemente non vorranno ammettere questa dichiarazione del principio, senza una lunga discussione, senza cercare di dimostrare le ragioni che si possono addurre contro questo principio. Quindi se si vuole introdurre quest'articolo nella legge, evidentemente esso deve dar luogo ad una lunghissima ed ardua discussione.

Altronde tanto io come tutti i miei colleghi, che siamo necessariamente fautori dell'istituzione dei giurati, non vorremmo che si potesse fare l'appunto che questo principio fosse stato introdotto così accidentalmente nella nostra legislazione. Noi crediamo il principio buono in sè; noi creiamo che, quando si possa discutere in tutta la sua pienezza, ci verrà fatto di dimostrare, che se,

come tutte le istituzioni umane, l'istituzione dei giurati non è scevra d'inconvenienti, tuttavia i vantaggi di questa istituzione superano di gran lunga gli inconvenienti che vi si connettono. Ma crediamo che, anche nell'interesse stesso dell'istituzione, sia meglio che questa consacrazione del principio non venga per incidente in un emendamento.

Quindi io sarei lieto che gli autori della proposta volessero accostarsi a quanto disse l'onorevole Rattazzi, e cambiarla in un voto motivato, che noi accettiamo tanto più volentieri in quanto che siamo già decisi a farlo; e non solo di fare un impiego sterile del medesimo, ma non esito a dire che il Ministero userà tutta la sua influenza, onde questo progetto non venga a naufragare nè a Scilla nè a Cariddi. Ma per non suscitare una discussione prematura e che rimarrebbe sterile, poichè la Camera sa che l'asserzione dei principii non tradotta in atto non porta buoni risultati pratici, io pregherei la Camera a voler votare il primo paragrafo e cambiare il secondo in un voto della Camera che il Ministero, lo ripeto, è tanto più disposto ad accettare, che, anche senza esso, nella Sessione ventura si farà a proporre questa legge nel modo il più pratico, affinchè vi sia maggiore probabilità di vederla accolta.

BIXIO. Signori, dacchè il Ministero ha esplicitamente dichiarato che egli si occuperà di una nuova legge intorno ai giurati, non v'ha dubbio che la modificazione all'articolo 3 della proposta della minoranza della vostra Commissione assume un carattere provvisorio, e, come dicono i legali, sarebbe una disposizione transitoria, perchè verrà dopo una nuova legge, siccome lo promette il Ministero.

Ma quando noi affermiamo, alludendo a questa legge futura, che il Ministero dovrà presentare (perchè, presenterà, veramente è precettivo) al Parlamento nella prossima Sessione un progetto di legge per l'istituzione delle Corti d'assise con intervento dei giurati per giudicare gl'imputati di reati politici e di crimini, noi stabiliamo veramente un precedente.

Certo molti di questa Camera, sia della destra che della sinistra, non aderiranno sì facilmente a tale proposta, perchè la quistione è di principio. Qui non si tratta di sola libertà; è quistione gravissima e da ponderarsi seriamente.

Molti filosofi dell'Alemagna, liberali quanto noi... (*Oh! oh! — Viva ilarità a sinistra e al centro*) Parlo dell'Alemagna, non dell'Austria; parlo di quei professori delle Università di Prussia e degli altri Stati dell'Alemagna centrale che sempre furono stimati maestri in fatto di liberalismo; non parlo di uno Stato più vicino...

Una voce. La quistione sta nel noi.

BIXIO. La quistione, ripeto, è gravissima; basta un esempio a provarlo. Socrate era il più giusto degli uomini, e fu sentenziato a morte dagli Eliasti, che erano giurati.

Io non consentirei che si metta nella legge alcun principio che possa in minima parte pregiudicare l'opinione

della Camera. La quistione vuol essere studiata profondamente.

Si potrebbe stabilire che con tutto il 31 dicembre 1862 ce-serà di avere forza di legge l'articolo 3, e poi con un ordine del giorno dire semplicemente che il Ministero presenterà al Parlamento nella prossima Sessione un nuovo progetto di legge per i giurati. Sarà quel che sarà, non anticipiamo sul futuro (*No! no! — Rumori a sinistra*), altrimenti anche nell'ordine del giorno la quistione si pregiudica.

Il Ministero presenterà una nuova legge intorno ai giurati; questa sarà esaminata e discussa; ma in tal modo la Camera non pregiudicherà la quistione, perchè bisogna studiarla. Ripeto, non è questione di libertà, ma bensì di principio.

Anche in Francia, ove sono i giurati, molti dotti scrittori e moltissimi magistrati fanno molte difficoltà sulla utilità dei giurati. Abbiamo noi medesimi un esempio pratico. Siamo dolenti che i giurati non abbiano fatta buona prova nei reati di stampa, e in compenso della mala prova li vogliamo d'improvviso estendere ai reati comuni! Non mi pare troppo logica la conseguenza.

Conchiudo essere necessario che la Camera abbia tempo da prepararsi e studiare la grave quistione; si scriva pure nell'ordine del giorno che il Ministero proporrà una nuova legge intorno ai giurati nel modo che gli sarà meglio visto; ma nulla più.

Del rimanente il Ministero non potrebbe neppur troppo vincolarsi per l'avvenire, perchè gli uomini, come sappiamo, sono tutti transitori al potere! (*Ilarità*)

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro dell'interno e degli esteri. Io mi oppongo alla proposta dell'onorevole Bixio, giacchè sarebbe porre in dubbio l'opportunità di estendere i giurati ai reati comuni. Se si tace, va bene; ma se si parla di una nuova legge sui giurati, allora intendiamo sempre che il principio della estensione sia ammesso.

Che non si debba discutere così di leggieri una quistione, che anch'io considero con l'onorevole Bixio gravissima, io lo ammetto, e sono molto lieto di vedere che egli non volle pregiudicarla; locchè mi fa concepire la speranza che, quando verrà in discussione, l'onorevole Bixio vorrà, alla proposta che ne sarà fatta alla Camera, prestare concorso coll'appoggio delle sue opinioni liberali. (*Viva ilarità al centro e a sinistra*)

L'ordine del giorno non impegnerà la Camera; se l'onorevole Bixio non ha ancora un'opinione precisa sul principio, voterà contro, e sarà pienamente libero nel voto a darsi sul progetto di legge.

Io ritengo pertanto che non si debba menomamente parlare dei giurati nella legge, senza affermare il principio della estensione; ma, siccome il medesimo non può essere ammesso senza una lunga discussione, prego la Camera a non imprenderla, ed a terminare questa legge per progredire negli altri lavori urgentissimi, a cui dovremo attendere in questi due mesi che ci rimangono ancora.

PRESIDENTE. Il deputato Bixio ha fatto due proposte. Ha riprodotto quella per la divisione in due parti della proposta dell'onorevole Daziani e dei suoi colleghi, in guisa che la prima soltanto faccia parte della legge e la seconda costituisca l'oggetto di un ordine del giorno.

L'altra proposta del deputato Bixio consiste in una modificazione della seconda parte di quella del deputato Daziani e dei suoi colleghi, e sarebbe ridotta a questi termini:

« La Camera invita il Ministero a presentare al Parlamento nella prossima Sessione un nuovo progetto di legge sui giurati. »

Avevo chiesta la parola il deputato Daziani, lo interrogo se intende di fare qualche dichiarazione intorno alla modificazione della sua proposta.

DAZIANI. Mi rincresce moltissimo che, mentre il signor ministro di grazia e giustizia accettò la proposta nostra in tutta la sua estensione, il presidente del Consiglio creda invece che non se ne possa accettare se non la prima parte, e che, riguardo all'altra, si debba adottare solo un ordine del giorno. Se noi dobbiamo accontentarci di un semplice ordine del giorno, io mi appello allo stesso signor presidente del Consiglio dei ministri, il quale nelle Sessioni precedenti ha combattuto spesse volte ordini del giorno col farne vedere la inutilità. (Bravo! a sinistra) Egli allora ci diceva: non è con semplici ordini del giorno che si possono adottare principii; e, se voi lo credete necessario, introduceteli in una legge, acciocchè siano sanciti da tutti i poteri legislativi. E infatti io ho veduti molti ordini del giorno votati dalla Camera ed accettati dal Ministero e che poi non ebbero effetto alcuno.

Io ne citerò uno solo, perchè ne fui io stesso l'autore, e venne da me reiteratamente presentato.

Io aveva di nuovo proposto nell'ultima Sessione un ordine del giorno affinchè il Ministero presentasse nella Sessione presente (come io lo aveva di già fatto nella Sessione anteriore) un progetto di legge per l'abolizione delle decime; e questi ordini del giorno vennero sempre accettati sia dall'attuale guardasigilli, sia dal suo antecessore. Ebbene, nella Sessione passata nulla venne presentato dal Ministero su tale materia, ed ora siamo quasi al finire di questa Sessione, e finora nulla dal Ministero si è fatto, e nulla si è depresso sul banco della Presidenza a tale riguardo. Onde, lo dico schiettamente, non ho alcuna fiducia negli ordini del giorno.

Invece quello che io propongo, e con me alcuni miei amici politici, ha un'altra portata: noi vogliamo che in questa circostanza venga adottato un principio liberale, un principio che, se viene ammesso, renderà questa Sessione importante.

Il signor presidente del Consiglio disse che, se si accetta questa proposta, si adotta incidentalmente il principio dell'estensione dei giurati per tutti i crimini, senza che sia stato in prima discusso e ponderato bastantemente.

Ma, signori, un progetto di legge a ciò relativo è già

stato presentato due volte al Parlamento, e per due Sessioni consecutive fu esaminato nel seno degli uffici, due volte fu nominata una Commissione, la quale sempre aderì all'estensione dei giurati ai crimini comuni. Non si può dunque opporre essere questa una questione che per la prima volta e per incidente venga alla Camera; è un principio già esaminato nelle precedenti Sessioni, ed oggi, poichè si viene a toccare una delle nostre leggi fondamentali, proclamiamo almeno nella legge un principio largo, liberale, quale è quello che noi vi abbiamo proposto.

Se, invece, passiamo solo alla votazione di un ordine del giorno, non diamo a questo principio forza di legge, non gli diamo quella voluta solennità, ed il nostro voto non avrà alcuna grande importanza; per cui quanto a me non lo voterò; se i miei amici credono di accettarlo, forse lo credono di qualche portata; io non lo ravviso tale.

Io sono persuaso che, anche quando si adottasse il solo ordine del giorno, nella Sessione ventura il Ministero, dopo una sì esplicita dichiarazione, presenterà il progetto di legge; ma trovo che è sempre meglio inserire nella legge quest'obbligo, perchè i ministri non hanno assicurato il loro seggio ministeriale, e i nuovi ministri non possono credersi obbligati ad un semplice ordine del giorno.

Se il Ministero teme che non sia accettato dal Parlamento, in questa circostanza, l'articolo proposto, domando io se si potrà avere qualche fiducia che venga adottata nella ventura Sessione la legge che egli si dice disposto a presentare. Se vi è qualche possibilità, qualche probabilità che il sistema di estensione dei giurati venga ammesso, egli è adottandone il principio in questa legge.

Tutti conoscono la portata di questa legge, molti penseranno due volte a rigettarla, anche quando si adotti questo principio; quindi io credo di somma importanza l'assicurare in questa circostanza l'attuazione di un principio liberale.

Nella storia parlamentare dei popoli, o signori, molte libertà vennero acquistate in circostanze analoghe alla nostra; vi sono certi eventi speciali, i quali fanno sì che anche una parte del Parlamento che non avesse quella volontà assoluta, quel vivo desiderio di attuare un dato principio di libertà, lo accetti quasi suo malgrado.

Il signor presidente del Consiglio, che conosce più di me la storia parlamentare dell'Inghilterra, sarà con me d'accordo che in questo paese si ottenne l'applicazione di molti principii liberali all'occasione dei bilanci ed in circostanze analoghe a quelle in cui ci troviamo presentemente.

Conchiudo, non potendo parlare a nome dei miei colleghi che non ho consultati, dichiarando, per conto mio, che persisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Prego la Camera a volere permettermi di dire alcune parole per la direzione della discussione.

Ora la questione è soltanto posta sulla priorità da darsi nella discussione tra la proposta fatta dall'onore-

vole Daziani e dai suoi colleghi, e l'articolo 3 del progetto di legge.

La questione nacque da che, in seguito alla proposta dell'onorevole Daziani, alcuni di quelli che proponevano emendamenti all'articolo 3 hanno dichiarato che, ove essa venisse adottata, non intendevano persistere nella loro proposta.

Ora sarebbe intempestivo discutere sul merito dell'emendamento del deputato Daziani e dei suoi colleghi, se, cioè, debba o no essere accettato, se debba essere adottato in parte come articolo di legge ed in parte come ordine del giorno; ed, in quest'ultimo caso, in quali termini si debba adottare. Mi pare quindi che la questione convenga trattenerla sulla priorità.

Quando la Camera abbia deciso di dare la precedenza all'una od all'altra delle proposte, si potrà entrare in questa discussione di merito.

Se la Camera delibererà di dare la priorità all'articolo 3 della Commissione, allora dovrò dare la parola ai proponenti i cinque sistemi di composizione dei giurati; se, per lo contrario, si darà la priorità all'aggiunta presentata dall'onorevole Daziani, rimarrà aperta la via tanto alla proposta di divisione di tale emendamento in due parti, quanto a quelle che concernessero la redazione del medesimo.

Prego quindi gli oratori a stare nel terreno della questione di priorità.

ARA. Ho domandato la parola sull'ordine della discussione.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Chiedo la parola per un fatto personale

PRESIDENTE. Ha la parola il signor ministro.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Daziani invocava l'accettazione da me fatta tanto della prima parte, quanto della seconda della sua proposta; esso però non deve avere dimenticato che, nel fare questa accettazione, io dissi espressamente di esservi spinto dal desiderio di accorciare la discussione, giacchè alcuni già avevano dichiarato di ritirare i loro emendamenti ove quella si fosse adottata, e dalla persuasione che tutta la Camera vi avrebbe aderito. E ciò tanto più io credevo, perchè aveva inteso da tutti gli oratori, che una delle difficoltà per cui non si voleva accettare nè la proposta del Ministero, nè quella della minoranza della Giunta, si era appunto perchè questa poteva portare maggiori inconvenienti, appunto per essere ristretta unicamente la competenza del giurì ai reati di stampa, nè mi sembrava che l'emendamento Daziani incontrasse ripugnanza od opposizione di sorta, tanto più essendo esso presentato a nome di vari deputati che siedono su diversi banchi.

Ora però che parecchi oratori espressero un contrario avviso, e che taluno di essi dichiarò che non avrebbe aderito ad introdurre il principio nella legge fuorchè dopo essersi la questione lungamente dibattuta ed elucidata, la qual cosa certo non potrebbe farsi per incidenza nella discussione dello schema attuale, può essere miglior partito di esprimere la parte dell'emendamento

Daziani relativa alla estensione della competenza dei giurati per un ordine del giorno.

Dirò poi all'onorevole Daziani che l'ordine del giorno che egli ottenne reiteratamente, come diceva, dalla Camera per la presentazione di una legge sulle decime, non è stato intieramente infruttuoso come egli pensa, mentre il Ministero non ha mai cessato di studiare questa grave questione, e di procurarsi gli elementi necessari; anzi posso dirgli che in questo momento il Governo sta precisamente formolando un progetto di legge a questo riguardo, e forse la Sessione non sarà chiusa prima che questo sia presentato.

PRESIDENTE. Il deputato Ara ha facoltà di parlare.

ARA. Mi sono associato volentieri alla proposta del mio amico Daziani, perchè riteneva che una tale proposta era vantaggiosa e non avrebbe portato verun pregiudizio alla legge; era vantaggiosa, inquantochè, non essendosi nella legge attuale nè discussa nè proposta alcuna variazione alla competenza dei giurati, molti onorevoli deputati non avrebbero volentieri ristretto il loro voto alla legge proposta, perchè, trattandosi solamente di dovere discutere la composizione, alcuni avrebbero desiderato che si parlasse anche d'estensione; credeva poi che non portasse alcun pregiudizio, in quanto che, dovendosi fare un esperimento, appunto come ha ben detto l'onorevole presidente del Consiglio, era essenziale che si sperimentasse per continuare poi nello stesso sistema o per variarlo.

Ho ritenuto che si possa adottare per legge non solamente la prima, ma anche la seconda parte della proposta; e ciò nell'interesse stesso dell'idea e dell'opinione del Ministero.

Il Ministero ha a varie riprese presentato un progetto di legge coll'intento appunto di estendere ai delitti comuni la giurisdizione dei giurati: e, non ostante i suoi sforzi continui, non ha mai potuto ottenere che la Camera se ne occupasse. Si è esternato due volte il voto della Commissione su questo progetto, ma la Camera non lo ha mai discusso. Ora io diceva fra me: se il Ministero può ottenere che in una legge la Camera si pronunci ed esterni la sua opinione a che si faccia luogo a questa riforma, allora esso, presentando nella prossima Sessione un progetto di legge su questa materia, ha già la certezza che quella legge sarà discussa nella Sessione.

Ecco il motivo che mi ha determinato ad accettare non solamente la prima, ma anche la seconda parte della proposta.

Ciò premesso, per accennare ciò che mi indusse ad accettare questa proposta, io dico di non avere niente in contrario che la seconda parte della proposta, invece di introdursi nella legge, sia approvata in un ordine del giorno.

Io non ho il timore manifestato dagli onorevoli Bixio e Genina, che la Camera, nell'adottare la proposta dell'onorevole Daziani, cioè che il Ministero presenti al Parlamento nella prossima Sessione un progetto di legge per l'estensione della giurisdizione dei giurati

ai reati comuni, ne venga senz'altro la conseguenza che sia vincolato il voto di ciascun deputato.

Il Ministero che cosa fa quando ha il voto della Camera? È obbligato a presentare un progetto di legge informato su questo principio; e certamente non si può dire che questa sia un'espressione degli onorevoli Genina e Bixio, ma è un'espressione della maggioranza del Parlamento, il quale lo vota. Io, partendo da questa base, che non vi sarebbe una implicita ricognizione per parte di ciascun deputato, credetti che questo potesse essere introdotto nella legge. Ma, siccome era mia intenzione solamente di togliere per l'adozione di questa legge le difficoltà che possono insorgere nella disamina della competenza dei giurati, io non ho difficoltà, nel mio particolare, di accettare un ordine del giorno, il quale sia concepito in questi termini:

« La Camera, prendendo atto della dichiarazione del Ministero, che nella prossima Sessione presenterà al Parlamento un progetto di legge per l'istituzione delle Corti d'assise coll'intervento dei giurati per giudicare gli imputati di reati politici, di stampa e di crimini, passa alla discussione degli articoli. »

Io, nell'accettare quest'ordine del giorno, dichiaro di avere fede negli ordini del giorno; e l'ho già dichiarato in occasione che si discuteva la legge sul catasto, dove l'onorevole Valerio mi faceva presente non essere accettabili ordini del giorno, perchè essi non sono osservati. Quantunque l'esperienza mi possa essere contraria, io dico che devo e voglio avere fede negli ordini del giorno, perchè la Camera, nell'esternare replicatamente la sua volontà, deve far sì che ciò che non si è fatto, dal Ministero si faccia, e l'ordine del giorno è l'unico mezzo di dimostrare quale sia la sua volontà.

DE SONNAZ. Pochi giorni sono io aveva l'onore di dire a questo onorevole Consesso queste parole interrogando dubitativamente: come a ladri, ad assassini, a letterati ci vadano loro pari per giudici (*Oh! oh! — Ilarrità*), e così mi pare ben stabilita la divisione che ora sta discutendosi. Pertanto dunque, esclusi i ladri e gli assassini, si riduce la cosa a vedere, se ai letterati ci vadano loro pari o simili per giudici; speravo uscendo testè trovare all'angolo di questo palazzo il solito mercante onde avere alla mano vari giornali, cioè varie espressioni di varie opinioni pubbliche onde porre ad una volta sotto gli occhi della Camera come i letterati siano fra sè buoni, equi, giusti, benevoli giudici, con contumelie e vituperi.

Non c'è il mercante a suo posto per la pioggia cadente (*Risa*); in tal mancanza, mi appello a ciascuno dei nostri onorevoli colleghi che più fogli leggono talora.

Il giurì, signori, non è oriondo italiano; lo respingo, per quanto in me sta. (*Voci ironiche: Bravo! Bene!*)

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Io devo rispondere brevi parole all'onorevole Daziani.

Egli crede mezzo acconcio ed opportuno a fare trionfare la teoria dell'estensione del giurì quello di asso-

ciarla ad una legge politica di alta importanza, colla idea di esercitare una pressione su uno dei rami del Parlamento.

Questa manifestazione, lo dichiaro altamente, toglie in me ogni dubbio, e dopo di essa (*Con forza*) respingo assolutamente questa proposta. (*Bravo! a destra*)

Io non vorrei certamente presentarmi all'altro ramo del Parlamento dicendo: mi valsi di quest'occasione solenne in cui si tratta di una legge politica per imporvi un voto. (*Bravo! a destra ed al centro*)

Io spero e confido che l'istituzione dei giurati trionferà in virtù del proprio suo merito, in virtù degli argomenti che arrecheremo in suo favore, perchè ha per sè l'esempio di tutti i paesi retti a libere istituzioni; ma non trionferà per mezzo di una pressione morale qualunque, la quale, io non dubito di asserirlo, condurrebbe a un effetto diametralmente opposto a quello che si vuole ottenere.

Io ho troppa stima dei miei concittadini che fanno parte del Senato per credere che volessero piegarsi ad una pressione, e specialmente dopo che il deputato Daziani ha creduto doverlo proclamare, come testè ha fatto.

Quindi, ripeto, io respingo assolutamente questa parte della proposta.

DAZIANI. Io dichiaro che non ho mai avuto intenzione di fare alcuna pressione all'altro ramo del Parlamento; egli è evidente che ciò non poteva essere nel mio pensiero, come non lo fu nelle mie parole.

Io ho detto che in alcune circostanze nei Parlamenti si adottano, tanto in una Camera che nell'altra, certi principii di estensione di libertà quando sono collegati a leggi di alta importanza politica, e questo può avere effetto tanto in questa Camera che in quella dei senatori.

Ma certamente rimane intera libertà tanto ad un ramo del Parlamento che all'altro; quindi io prego l'onorevole presidente del Consiglio a non dare alle mie parole quella estensione che io non ho voluto dare.

Così facendo, egli ha con molta arte cercato di rendere ed ha resa impossibile l'adozione della mia proposta (*Segni di assenso*); e, per non dargli questo facile trionfo, piuttosto la ritiro, dichiarando altamente che io non ho avuto mai l'intenzione che mi si è apposta.

Abbastanza io conosco le regole del sistema parlamentare, per desiderare sempre la più ampia libertà di azione ad entrambi i rami del Parlamento, e certamente non sarà per parte mia che possa venire giammai menomato quel rispetto e quella stima che ho e devesi avere pel Senato. Quindi torno a dire al signor presidente del Consiglio: dal momento che gli ha piaciuto di dare al mio discorso un significato che non era mai stato nelle mie intenzioni, e ciò per riuscire nell'intento di fare respingere la mia proposta, io, piuttosto che procurargli questo facile trionfo, per parte mia ritiro la proposta.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Debbo notare che questa proposta è firmata da 14 o 15 deputati, cosicchè, se non la riti-

rano tutti, non posso ritenerla per ritirata. (*Conversazioni*)

La parola spetta al deputato Valerio.

VALERIO, relatore. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Arnulfo.

ARNULFO. Se la proposta viene ritirata da tutti i sottoscrittori, io rinuncio alla parola; ove però si mantenga, io aggiungerò quelle osservazioni che per me si potrà più brevi onde dimostrare la inammissibilità della medesima nella sua seconda parte.

PRESIDENTE. Faccio osservare che ora non c'è che una questione di priorità in discussione; se si entra nella questione di merito, mi pare che tale discussione sarebbe anticipata.

Prego pertanto l'oratore a volersi restringere, per quanto gli sarà possibile, sulla sola questione di priorità.

ARNULFO. Io ammetto che dal signor presidente si sia inteso finora di restringere la discussione sulla priorità, ma in fatto si discusse sul merito della proposta; cosicchè la questione della priorità è col fatto risolta: e dacchè gli altri oratori sono entrati nel merito, spero che la Camera vorrà consentire anche a me di dire brevi parole.

PRESIDENTE. Debbo fare notare che, se alcuni oratori hanno toccato del merito delle proposte, è stato per digressione; del resto, appunto perchè alcuni si scostavano dalla questione di priorità, poc'anzi ho dovuto richiamare, come ora faccio, la discussione sul suo vero soggetto.

ARNULFO. Se gli altri oratori avessero parlato in tali limiti, dopo l'avviso da lui dato ad essi, il signor presidente avrebbe ragione; ma siccome ho visto che, non ostante i precedenti avvisi, egli lasciò che si parlasse nel merito, così credo che abbia voluto continuare la discussione di merito, ritenendo la priorità come decisa, salvo a votare poi e la precedenza ed il merito nello stesso tempo.

Ciò premesso, dico che l'ultimo discorso dell'onorevole Daziani venne opportunissimo per chiarire a tutti noi qual fosse il vero significato del suo emendamento, sottoscritto anche da altri deputati; poichè, se non interveniva questa esplicita dichiarazione, dopo quanto ha detto l'onorevole Rattazzi, che sostenne l'emendamento; dopo quanto dissero l'onorevole presidente del Consiglio ed altri oratori, forse buon numero di deputati poteva credere che, votando quell'emendamento, la questione dei giurati rimanesse intatta e per nulla pregiudicata quanto all'estenderli ai delitti comuni.

Il discorso venne a chiarire che si vuole, in sostanza, fare adottare dalla Camera fin d'ora il principio e la massima dell'estensione dei giurati a tutti i reati.

Ciò posto, mi riferisco a quanto dissero l'onorevole presidente del Consiglio, i deputati Bixio, Pescatore, Genina ed altri, per dimostrare la gravità della questione che non vuole essere decisa su due piedi e senza maturo esame.

NOTTA. Domando la parola per un fatto personale.

ARNULFO. Solo aggiungerò che la questione dei giurati fece oggetto della presentazione e ripresentazione di un progetto di legge, molto elaborato per parte del Ministero, il quale fu sottoposto a due Commissioni della Camera in due distinte Sessioni (di una delle quali Commissioni ebbi l'onore di fare parte), e posso dire che tale questione fu trattata e discussa lungamente e maturamente, onde determinare il principale punto, se dovesse cioè attribuirglisi la cognizione dei delitti comuni, e tutti, Ministero e Commissioni, riconobbero che tale massima è di tale natura da meritare l'esame il più maturo e profondo.

Ora, che cosa ne verrebbe se si votasse l'ordine del giorno nello scopo che si propone l'onorevole Daziani? Sarebbe un votare la massima più essenziale di quel progetto di legge che si riferisce ai giurati...

Voci a sinistra. No! no!

ARNULFO... senza pur leggere la relazione del Ministero, nè quelle delle Commissioni della Camera, poichè l'ha detto chiaramente l'onorevole Daziani, volere che la Camera col suo voto adotti fin d'ora, e senz'altro, questo principio per legge, mercè l'emendamento.

Ripeto che, se non avesse l'onorevole Daziani data alcuna spiegazione, la cosa poteva parere dubbia o passare inosservata; ma dopo le sue dichiarazioni è evidente che, ammettendosi l'articolo di legge che forma oggetto del suo emendamento, egli vuole che la questione sia pregiudicata nel senso favorevole alla estensione dei giurati. Che la cosa sia così, me ne appello a tutta la Camera.

Ora, ripeto, è inconcepibile come in una materia di tanta gravità, che formò oggetto degli studi e del Ministero e di due Commissioni della Camera, si voglia, votando un emendamento, gettato per incidenza in una legge, vincolare in certo modo la Camera e pregiudicare la massima, senza discussione.

Per questi motivi, mentre sono disposto a votare qualsiasi ordine del giorno che non pregiudichi il punto di questione, se i giurati debbano o no estendersi ai delitti comuni, non posso ammettere che si voti l'articolo di legge, proposto come emendamento dall'onorevole Daziani, massime dopo le da lui date spiegazioni.

PRESIDENTE. Io sono costretto di fare osservare alla Camera che, se continua la discussione di merito, potrebbe facilmente avvenire che, dopo un lungo dibattimento, la Camera decidesse di non dare la precedenza alla proposta del deputato Daziani, e che conseguentemente la discussione sul merito non avrebbe alcun risultato, e si dovrebbe poi ripetere. Quindi è indispensabile che tutta la discussione intorno alla divisione della proposta Daziani in due parti sia riservata quando sarà votata la priorità.

Coloro che non vogliono che faccia parte della legge la seconda parte dell'emendamento Daziani saranno sempre liberi di chiederne la divisione e di fare quelle altre proposte che stimeranno opportune.

Io quindi insisto perchè la discussione aperta sulla questione di priorità tra l'articolo 3 e la proposta del

deputato Daziani sia mantenuta, come intendo mantenerla.

ARNULFO. Siccome non si è fatta contestazione sulla priorità, pregherei l'onorevole presidente di metterla ai voti.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti la questione se debba darsi la priorità alla proposta firmata dai deputati Daziani, Monticelli, Gilardini ed altri, sulle altre proposte.

(È approvata la priorità.)

La parola spetta al deputato Notta.

NOTTA. Io aveva chiesta la parola in seguito ad espressioni state usate dal deputato Arnulfo, che parevami non fossero molto parlamentari; egli suppose che un deputato avesse una intenzione diversa da quella che privatamente e pubblicamente aveva dichiarato. Siccome il mio nome trovasi unito a quello del mio amico il deputato Daziani in calce a questo emendamento, siccome le parole dette dall'onorevole Daziani in pubblica seduta sono appunto quelle che ebbe a dirmi privatamente quando venni invitato ad apporvi la mia sottoscrizione, e che erano: credere egli che questo emendamento avrebbe temperato in certo modo l'impressione che poteva la proposta legge avere fatto nell'animo di alcuni deputati, ai quali pareva la stessa una misura alquanto retriva, ed offrirsi così a costoro un compenso a detta restrizione con allargare la competenza dei giurati, così nel firmare l'emendamento non ho mai supposto, nè credo si possa supporre da chicchessia che l'onorevole Daziani sia stato mosso da altri intendimenti che da quello da esso lui stato dichiarato; deve quindi ritenersi per certo che egli non ha voluto cogliere quest'occasione per esercitare una pressione in altra parte del Parlamento.

Respingo adunque tale supposizione che venne fatta dall'onorevole Arnulfo, se ho bene afferrato il senso delle sue parole; supposizione che, come penso, ricadrebbe in parte su coloro che hanno firmato l'emendamento. Non discorrerò sul merito dello stesso, stantechè non so se sia opportuno il momento; ma mi pare che qualche cosa potrei aggiungere in proposito, sebbene abbia solo chiesto la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Se è per discorrere in merito, vi sono altri oratori iscritti.

ARNULFO. Chiedo la parola per un fatto personale.

Credo che l'onorevole Notta abbia scambiato il senso delle mie parole, perchè io non ho mai attribuito alle parole dell'onorevole Daziani il senso che il signor presidente del Consiglio loro attribuiva.

Ho detto anzi che era utilissima la spiegazione che aveva dato, vale a dire che dopo la medesima non era più dubbio che il suo emendamento tendeva apertamente ed esplicitamente a fare sì che nella legge attuale si ammettesse la massima che le attribuzioni dei giurati devono estendersi ai delitti comuni.

Non ho detto altro, e per conseguenza prego l'onorevole Notta a rettificare le sue idee; devo credere che le mie parole non siano giunte esatte sino a lui.

PRESIDENTE. La proposta dei deputati Daziani, Monticelli, Michelini, Gilardini ed altri è composta di due parti.

La prima è così concepita:

« Con tutto il dicembre 1862 cesserà di avere forza di legge la disposizione contenuta nel precedente articolo 3. »

La seconda parte è così espressa:

« Il Ministero presenterà al Parlamento, nella prossima Sessione, un progetto di legge per l'istituzione delle Corti d'assise con intervento dei giurati per giudicare gli imputati di reati politici, di stampa e di crimini »

Metto innanzitutto in discussione la prima parte di questa proposta.

COSTA DI BEAUREGARD. Je demande la parole sur la position de la question.

Je ne ferai qu'une simple observation. Pour voter cette disposition qui dit: « Con tutto il dicembre 1862 cesserà di avere forza di legge la disposizione contenuta nel presente articolo 3, » il faudrait que l'article 3 fût adopté.

Voci. On le votera.

COSTA DI BEAUREGARD. Dès l'instant qu'il n'est pas voté par la Chambre, il n'existe pas encore. Si l'article 3 était rejeté? Il est donc évident que nous ne pouvons pas en ce moment adopter cette proposition.

PRESIDENTE. Faccio osservare che questa proposta pare debba fare parte integrante dello stesso articolo 3, cosicchè dovrebbe poi essere messa nuovamente ai voti assieme al complesso dell'articolo stesso. Quindi questa proposta non s'intenderebbe adottata che nel caso che fosse approvato l'articolo 3.

COSTA DI BEAUREGARD. Alors nous entrons dans la discussion de l'article 3.

PRESIDENTE. Faccio notare che gli emendamenti sostanzialmente hanno sempre la precedenza sulle proposte principali. Oltre di ciò, nel caso presente, la Camera ha deciso espressamente che si dovesse dare la priorità a questo emendamento sull'articolo 3.

Ove questa proposta si consideri come un'appendice all'articolo testè accennato, non sarà che un emendamento il quale verrà votato dalla Camera, e sarà poi ancora subordinato alla votazione complessiva dell'articolo 3.

Parmi quindi che sia sciolta la difficoltà messa innanzi dal deputato Costa di Beauregard.

RATTAZZI. Invece di mettere a partito se la disposizione contenuta nell'articolo 3 debba cessare col 1862, io credo che si dovrebbe porre ai voti il principio che la disposizione la quale sarà votata intorno alla modificazione dei giurati dovrà cessare col 1862, salvo poi, deliberato l'articolo 3, a formulare questo principio nel modo che si stimerà più conveniente.

PRESIDENTE. In questo caso pregherei l'onorevole Rattazzi a scrivere una nuova redazione.

RATTAZZI. Pongasi ai voti la massima.

PRESIDENTE. Ma la prego di formularla.

Il deputato Genina ha facoltà di parlare.

GENINA. Comincerò a dire, quanto a questa questione, che, quand'anche si lascino le parole: *al numero terzo*, s'intende sempre se esso sarà approvato. È impossibile votare diversamente; quando si vota un sottomendamento s'intende sempre se l'emendamento sarà accettato; se cade l'oggetto principale, cade anche l'accessorio; dunque è questa una questione di parole: ma è evidente la cosa; basta la buona fede della Camera a tale riguardo.

Voleva poi fare un'altra osservazione, ed è questa. Si limita adesso la disposizione dell'articolo 3 sino al 1862; egli è evidente che noi, adottando un altro modo di formare i giurati, abroghiamo intanto la legge che esiste adesso; su ciò non si può dubitare. Ora supponiamo che per qualche accidente, per un motivo indipendente affatto dal Ministero e dalla Camera, prima del 1862 non si possa fare un'altra legge relativa ai giudici del fatto, io domando: in tal caso alla fine del 1862 che cosa avremo?

Voci. La proroga.

GENINA. Mi permettano, bisogna fare una dichiarazione: altrimenti adesso noi abroghiamo la disposizione che esiste quanto all'istituzione dei giurati, adottiamo un nuovo modo, dunque annulliamo l'antico; quindi, essendo questa nuova disposizione solamente durativa fino al 1862, se non c'è dichiarazione, io dico a quel momento non avrete più nè la legge antica, nè la nuova. (*Segni di diniego*) È dunque necessaria una dichiarazione, onde, se alla fine del 1862 non si farà un'altra legge e che questa non possa più durare, almeno si ritorni alla prima, o si adotti quell'altra disposizione che si crederà; ma non conviene lasciare che non vi sia veruna promessa di stabilire i giurati, quando noi arriveremo alla fine del 1862; altrimenti quale sarà la conseguenza? Sarà che il giuri non funzionerà più, e che questi reati saranno giudicati dai tribunali ordinari. (*No! no!*)

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io credo che l'onorevole Genina sia affatto in errore.

Nell'articolo 3 noi diciamo: agli articoli 79, 80 e, credo, 81, saranno surrogati i seguenti. Quindi, quando diciamo che l'articolo 3, che stiamo per votare, non avrà effetto che fino al 1862, se allora non si sarà fatta un'altra legge, quale ne sarà la conseguenza? Ne avverrà che non saranno più surrogati gli articoli, che facciamo ora, a quelli che esistevano precedentemente, epperò la legge attuale andrà di nuovo in vigore; nè credo sia perciò necessaria alcuna maggiore dichiarazione.

PRESIDENTE. Il deputato Guglianetti ha facoltà di parlare.

GUGLIANETTI. Si diedero oramai tante e diverse interpretazioni alla proposta, anche da me sottoscritta, che sento il bisogno di dire qualche cosa per spiegare quale fosse la mia intenzione nell'associarmi a quella proposta e nel raccomandarla al voto della Camera.

Io protesto anzitutto contro qualunque insinuazione,

da qualunque parte essa venga, che nostro intendimento fosse di fare un atto qualunque di morale violenza all'altra parte del Parlamento.

Noi abbiamo creduto, facendo questa proposta, di essere nel nostro diritto e di ripetere ciò che abbiamo già scritto in altre leggi. Io citerò ad esempio la legge sul matrimonio civile, quella malangurata legge che non potè ancora escire alla luce. Nel decretare l'abolizione del foro ecclesiastico si ordinò pure che il Ministero presenterebbe nella prossima Sessione un progetto di legge sul matrimonio civile. Ora si è forse con questa aggiunta violata l'indipendenza dell'altro ramo del Parlamento? Certamente quell'obbligo introdotto nella legge aveva maggiore efficacia di un semplice ordine del giorno, e l'altra parte del Parlamento, adottandolo, ammetteva il principio di una legge regolatrice del matrimonio civile. Ma con ciò non era punto menomata la libertà del Senato, che si teneva la facoltà di respingere la legge, come di fatto l'ha respinta, a consolazione di coloro che avversavano il primo voto reso dalla Camera.

Quanto a questa proposta, io penso che, dal momento che essa venne presentata, non si abbia così facilmente a ritirare.

MICHELINI A. Domando la parola.

GUGLIANETTI. Quelli che credono di dare una maggiore forza a questa proposta col vederla scritta nella legge voteranno per la inserzione della medesima; coloro i quali non credono di darle tanta importanza, coloro i quali temono di andare troppo in là collo scrivere questo principio nella legge, si contenteranno di votare l'ordine del giorno. Ed io pure mi adatterò a questa risoluzione, piuttosto che averne nessuna. Quello che non accetterò mai si è il microscopico ordine del giorno proposto dall'onorevole Bixio, non ostante che esso siasi appoggiato all'autorità di grandi, di sommi professori tedeschi, *liberali come lui (Harità)*; il che veramente a me non basterebbe.

L'unica cosa di cui mi resta ancora a pregare la Camera si è che nella votazione essa voglia dare la precedenza alla proposta come venne prima formolata; perchè, quando la medesima non sia accettata, io ed alcuni miei amici voteremo pure per l'ordine del giorno, quantunque a malincuore; essendo d'avviso che meglio risponda al desiderio ed anche all'interesse pubblico lo scrivere francamente nella legge il principio dell'istituzione delle Corti d'assise coll'intervento dei giurati per il giudizio dei crimini e dei reati politici. Altrimenti, se si mettesse prima a partito l'ordine del giorno, noi ci troveremo in una triste condizione, nè saremmo affatto liberi; perchè, respingendolo, noi verremmo anche a respingere il principio contenuto nella proposta da noi presentata; e, viceversa, approvandolo, sarebbe per ciò stesso esclusa la nostra proposta.

PRESIDENTE. Quando verrà in discussione la seconda parte della proposta, io credo che sarà messa prima ai voti, come più ampia, la proposta perchè faccia parte della legge; ove poi sia respinta, verrà l'altra.

Ora è in discussione la prima parte, e la parola spetta all'onorevole Michellini Alessandro.

MICHELINI A. Siccome anch'io sono fra i sottoscrittori della proposta Daziani, così, per ispirito di brevità, dichiaro semplicemente che mi associo a quanto disse l'onorevole mio amico Guglianetti, le cui dichiarazioni accetto in tutte le parti, perchè intendo di aderirvi.

PRESIDENTE. Innanzitutto pongo ai voti la prima parte della proposta...

Voci. Si voti la massima.

PRESIDENTE. Mi pare che dopo le spiegazioni date, che cioè la votazione resta sempre subordinata all'accettazione dell'articolo 3, si può con questa intelligenza votare la proposta stampata. (*Sì! sì!*)

La rileggo:

« Con tutto il dicembre 1862 cesserà di avere forza di legge la disposizione contenuta nel precedente articolo 3. »

DEPRETIS. Io credo che convenga veramente votare in massima, perchè, per quanto ho sentito, non sono interamente dileguati i dubbi posti innanzi dall'onorevole Genina.

Adottato l'articolo 3 nel modo col quale è formulato, che cosa veniamo noi ad avere nella nostra legislazione? Veniamo ad avere alcuni articoli della legge attualmente in discussione sostituiti ad altri articoli della legge preesistente. Quindi veniamo a dichiarare che con tutto il dicembre 1862 questo articolo 3 cesserà di avere forza di legge, noi veniamo a dichiarare che cesseranno dall'avere forza di legge gli articoli 78, 79, 80 e 87 che abbiamo surrogati ai preesistenti.

Sta benissimo che logicamente debba intendersi che gli articoli della legge precedente ripiglieranno vigore cessando questo articolo di avere forza; tuttavia mi pare non vi sia nessun male a far sì che, mediante una più chiara redazione di questo alinea, il dubbio sia tolto. Perciò si voti ora la massima, salvo a formularla in seguito più chiaramente.

RATTAZZI. Non mi pare esservi dubbio che, quando si dichiara per legge che entro un dato termine cesserà di avere forza questo articolo 3, si debba intendere che, se non ve n'è un'altra che la surroghi, allo spirare del medesimo risorge la legge antica.

In forza di quale disposizione cessa la legge attuale? In forza di questo articolo 3, il quale surroga agli esistenti dei nuovi articoli. Dunque è doppio l'effetto di siffatta disposizione: fa cessare la legge attuale, e ne fa rinascere una nuova; cioè cessa nella parte che viene distrutta dalla legge attuale.

Dunque io non vedo alcuna necessità di farne espressa menzione. (*Movimenti generali*)

GENINA. Qualunque sia l'opinione che possano avere molti deputati, ed anche l'onorevole guardasigilli, in una materia così importante, l'introdurre un articolo che spieghi chiaramente il nostro pensiero, non produce poi nessun inconveniente.

Io osserverò al deputato Depretis che si può votare questo articolo, poi farne un altro di aggiunta, che sarà

redatto in modo da contenere questa interpretazione, e che ne darà le norme.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Rattazzi, parmi che vale sino ad un certo punto: tutte le considerazioni esposte, tanto nella discussione generale, quanto in quella dell'articolo 3, dimostrano che la istituzione dei giurati, come è composta in ora, viene rifiutata dalla Camera; e, a petto di questo dubbio, quando col 1862 cesserà l'articolo 3, vorrete voi dire: bisogna che si rinnovasse quella stessa composizione dei giurati che la Camera ha riconosciuta difettosa? Dunque almeno questo dubbio permettete che si elevi, e si corregga.

PRESIDENTE. Il deputato Leardi fece testè la seguente proposta di massima:

« La disposizione della proposta di legge, che riguarda i giudici del fatto, cesserà di aver effetto a tutto il 1862. »

SINEO. Mi pare che le parole dell'onorevole Genina siano state favorevolmente accolte, e non credo necessario d'insistere nella dimostrazione da lui data. Del resto la Camera ben sa quanto sia frequente il caso che le leggi, anche le più chiare, formino oggetto di gravi quistioni avanti i tribunali.

Ora, se noi votiamo un articolo di legge che dagli uni è interpretato preventivamente in un modo e dagli altri in un altro, necessariamente sarà ancora più dubbio per chi l'avrà ad applicare.

Io sono disposto a votare la proposta che si è fatta, sia che venga in forma di massima, sia che venga in forma di articolo. Trattandosi di legge che io non approvo, debbo necessariamente aderire a qualunque proposta che abbia per scopo di scemarne la durata.

Non intendo che il mio voto abbia nessun altro significato. Non voglio che si creda che io attribuisca alla proposta, di cui si tratta, una importanza maggiore di quella che essa abbia realmente. Lo scopo di quella proposta è manifesto. Ci si vuole fare trangugiare una pillola molto amara e la si vuole indorare in modo che sia meno aspra che possibile. In quanto agli effetti di questa indoratura io non mi faccio illusioni. Sa la Camera quante volte si è venuto a proporre limite di tempo per ottenere più agevolmente la sua adesione. Ciò non ha mai prodotto nessun utile reale. Queste risoluzioni, prese incidentalmente, qualche volta fanno sì che si agevola il voto alla legge viziosa, ma non fanno che se ne correggano i vizi.

A cagion d'esempio, si è determinato con legge il tempo in cui il Codice di procedura civile, sorgente continua di enormi pregiudizi pei nostri concittadini, doveva conservare il suo vigore, e tuttavia tutti siamo persuasi che i vizi del Codice di procedura civile non saranno per lunga pezza rimediati.

Guardiamoci dunque dal dare troppa importanza a questa proposta, chè sarebbe pericolosa illusione.

PRESIDENTE. Domando al deputato Leardi se, in seguito alle osservazioni che si sono fatte, egli accetti la seguente redazione:

« Le disposizioni della presente legge, riguardanti la

composizione dei giudici del fatto, cesseranno di avere effetto a tutto il 1862. »

LEARDI. L'accetto.

PRESIDENTE. La metto ai voti.
(È approvata.)

Ora viene in discussione la seconda parte della proposta, che rileggo:

« Il Ministero presenterà al Parlamento, nella prossima Sessione, un progetto di legge per l'istituzione delle Corti d'assise coll'intervento dei giurati per giudicare gl'imputati di reati politici, di stampa e di crimini. »

È stata fatta la proposta che questa seconda parte dell'articolo costituisca un ordine del giorno, che fu formulato dal deputato Ara nei seguenti termini:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero, che presenterà al Parlamento, nella prossima Sessione, un progetto di legge per l'istituzione delle Corti d'assise coll'intervento dei giurati per giudicare dei reati politici, di stampa e di crimini, passa alla discussione dell'articolo. »

Ora è aperta la discussione sulla questione se debba votarsi questa parte della proposta o come un articolo di legge ovvero come un ordine del giorno.

La parola spetta al deputato Leardi.

LEARDI. Sarò brevissimo. Io credo, nell'interesse del principio che si vuole propugnare, che sia molto meglio l'accettare la proposta dell'ordine del giorno.

Un sommo pubblicista italiano, Francesco Guicciardini, avvertiva nei suoi *Pensieri politici* che le riforme vogliono essere fatte separatamente, e non opponendo le une alle altre.

Io credo che, inserendo questo principio nella nostra legge, accresceremo le difficoltà; in quest'Aula ed in quella del Senato vi sono certamente molti che avversano questa legge; in tal caso noi esponiamo il principio dell'estensione dei giurati ai delitti comuni ad essere rigettato colla legge. E mi permettano, o signori, per un solo momento di fare discendere la questione sul terreno pratico.

Domando io, qualora la legge sia rigettata, e ne succeda una crisi ministeriale, che cosa ci avrà guadagnato il principio, ed a che ci servirà la promessa già fatta dall'attuale Ministero di presentare una tale proposta di legge?

Credo adunque che un ordine del giorno, avvalorato dalle promesse leali ed esplicite del Ministero, valga assai più che un articolo di legge, perchè l'ordine del giorno lo voteremo quest'oggi, mentre non sappiamo se la legge sarà votata.

GENINA. Mi accosto all'ordine del giorno proposto dall'onorevole Ara.

Ho già fatto osservare alla Camera che, a mio avviso, non si deve pregiudicare la questione dei giurati, che non si deve nemmeno in principio pronunciare in quale senso questa si debba risolvere. Quindi, a parer mio, non vuoi adottare la fatta proposta, nè come emendamento, nè come ordine del giorno.

Quando la Camera con un ordine del giorno invitasse il Ministero a presentare un progetto di legge, il quale racchiudesse il principio di estendere il giuri a tutti i reati, è cosa evidente che la Camera comincierebbe a pronunciarsi sulla massima.

All'opposto, coll'ordine del giorno del deputato Ara, la questione rimane affatto intatta, poichè col medesimo non si fa altro che prendere atto delle dichiarazioni che fanno i ministri di presentare uno schema di legge per riformare l'istituzione dei giurati.

I ministri sono sempre liberi di fare delle dichiarazioni, e la Camera può accettarle; ma, ciò facendo, essa non si vincola e riserva interamente il suo giudizio.

Credo quindi che si debba adottare l'ordine del giorno proposto dal deputato Ara, siccome quello che, mentre soddisfa sino ad un certo punto le intenzioni di coloro i quali vogliono fare un passo riguardo alla competenza dei giurati, per altra parte non obbliga la Camera ad adottare verun principio e sciogliere la questione piuttosto in un senso che nell'altro. Io voterò pertanto per tale proposta.

SINEO. Pei motivi appunto che furono adottati dall'onorevole Genina, io preferisco che si inserisca il tenore della proposta di cui si tratta nella legge, anzichè in un ordine del giorno. E non dispiaccia all'onorevole Leardi, il quale con molta sottigliezza d'ingegno ha cercato di persuaderci che un ordine del giorno vale meglio che un articolo di legge...

LEARDI. E la legge sul matrimonio?

SINEO. Appunto; io spero che nell'avvenire, mediante una maggiore energia nella Camera, e maggiore perspicacia nel corpo elettorale, il potere legislativo sarà più coerente a se stesso nelle proprie risoluzioni, e non accadrà più nulla di simile a ciò che avvenne circa la legge del matrimonio civile. L'onorevole Leardi poi dice: se la legge viene respinta, nascerà una crisi ministeriale; e chi sa che ne avverrà?

Ebbene, io contemplo anche questo caso, e dico che, quando la legge fosse respinta, ciò sarà, non a cagione di questo articolo, bensì per altre molte buone ragioni, ed allora ne avverrà che questa stessa disposizione tornerà, ma in migliore compagnia.

RATTAZZI. Io non so trovare nel fatto una grande differenza tra un ordine del giorno ed una dichiarazione inserita nella legge. Sia che si adotti il principio con un ordine del giorno o con un articolo di legge, il Parlamento non è vincolato, esso è sempre libero di prendere quelle determinazioni che crederà migliori. È già stato avvertito che in alcune leggi furono comprese dichiarazioni di questo genere; ebbene, malgrado questo, quando si venne alla discussione di queste leggi che erano già state ammesse in principio, alcuni dei poteri dello Stato furono d'avviso che non si potessero accettare.

Ciò potrebbe accadere anche rispetto ai giurati, quando anche tale disposizione venisse inserita in questa legge. L'unico vantaggio che si ritrae dalla consacrazione del principio è che la Camera riconosce come si

debbano in massima ammettere i giurati. C'è poi in questo caso speciale (ed è ciò che io prego i miei colleghi d'avvertire) una garanzia che la legge verrà presentata e discussa, e probabilmente sarà approvata. Questa garanzia, o signori, sta nel principio che voi avete votato, quello cioè che limita la durata della disposizione, che viene a farsi intorno alla modificazione dei giurati, a quattro anni, poichè, prima che decorra questo intervallo, il Governo si troverà nella necessità di venire al Parlamento a chiedere una proroga del termine, oppure a presentare una legge; quindi, qualora venisse a domandare una proroga, il Parlamento potrebbe rispondergli: ma voi vi siete assunto l'obbligo di fare discutere un progetto di legge per l'estensione dei giurati; mantenete prima di tutto la vostra promessa, altrimenti non assentiremo alla vostra domanda.

Vede dunque la Camera che, mediante la sanzione di questo principio, ha la garanzia migliore che si possa ottenere che la promessa, di cui ragiono, sia inclusa in un ordine del giorno, sia inserita nella legge, verrà sicuramente mantenuta, e non vi sarà quel pericolo che temono i miei colleghi, che cioè tal voto riuscirà assolutamente senza effetto. No, ciò non potrà essere, perchè colla sanzione di quel principio il Parlamento ha fra le mani il mezzo di costringere il Ministero a mantenere quello che venne promettendo.

Io poi non mi associo alla proposta dell'onorevole Genina, il quale, mentre accetta un ordine del giorno, vorrebbe però che la Camera non esprimesse un voto sull'estensione della competenza dei giurati; non l'accetto perchè, se credo che realmente la Camera non possa attualmente addentrarsi nella disamina generale di questo progetto di legge, sono però convinto che sia opportuno il dichiarare in massima se crede o no conveniente l'estensione dell'istituzione dei giurati ai reati comuni.

È quindi necessario vi sia un voto il quale dichiari espressamente quale sia l'intenzione del Parlamento, e io credo che, quando si accetti l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Ara, verrà realmente anche a sanzionarsi questo principio, accettato dal Ministero, poichè sarebbe perfettamente inutile ed anche assurdo che la Camera prendesse atto di una dichiarazione alla quale essa non volesse dare il suo assenso.

Io dunque accetto questa dichiarazione, e ne prendo atto. Essa evidentemente approva il principio dell'estensione dei giurati ai reati comuni. In ogni modo poi, per togliere qualsiasi dubbio, io pregherei il deputato Ara, che invece di: *prendendo atto*, dica: *invitando il Ministero a presentare un progetto di legge, con cui sia estesa ai giurati la cognizione di tutti i reati*.

Io credo che in questo modo la Camera esprima chiaramente la sua intenzione sull'istituzione dei giurati. Del resto poi, che questo voto sia dichiarato in un semplice ordine del giorno, o in un articolo, la cosa non cambia d'aspetto. Io non vedo che vi sia ragione di fare controversia sopra questo punto.

La garanzia, ripeto, sta nell'articolo, in cui è limitato

il tempo in cui resterà in vigore la legge. Quando esiste questa garanzia, per me è assolutamente indifferente che l'invito si faccia con un ordine del giorno o sia introdotto nella legge.

Io quindi accetto l'ordine del giorno per rimuovere qualsiasi contestazione.

PRESIDENTE. Il deputato Ara ha facoltà di parlare.

ARA. Non per altro ho proposto il mio ordine del giorno colle parole: *prendendo atto*, se non perchè io credo che queste espressioni abbiano maggior forza, in quanto che il Ministero ha esso stesso dichiarato che era disposto non solamente in parole, ma in fatti, di presentare una legge dei giurati pei delitti politici. Ora io voglio renderlo solidario di quanto noi vogliamo fare, cioè prendere atto non solamente della dichiarazione, ma del suo già fatto, che si obbliga di ripetere con effetto nella prossima Sessione.

Del resto io non ho difficoltà di aggiungere anche l'invito, se si crederà necessario, perchè la mia intenzione veramente si è che con quest'ordine del giorno si proclami un principio.

PRESIDENTE. Prima di tutto pongo ai voti...

GENINA. Domando la parola solo per fare un'osservazione. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GENINA. Si è sempre detto che si voleva adottare la proposta dell'onorevole Daziani, od almeno il principio che la informava, come un mezzo di abbreviare la discussione, ed è per questo, io credo, che il Ministero, l'onorevole Miglietti ed altri hanno accettato quest'invito.

Ebbene, se voi volete che in qualche modo la Camera si pronuncii sopra il principio di estendere la giurisdizione dei giurati anche ai reati comuni, come potete abbreviare la discussione? Allora è d'uopo necessariamente che voi fissiate la seduta di domani per prendere ad esame questa massima, perchè io non penso che si voglia che la Camera si pronuncii sopra la medesima senza debitamente discuterla.

Quindi era appunto di stare nei limiti che erano proposti ed accettati dal Ministero e dalla Commissione, che io voleva evitare la dichiarazione di principii per parte della Camera, che io accettava l'ordine del giorno dell'onorevole Ara; perchè, a mio giudizio, quando si prende atto delle dichiarazioni del Ministero, non si fa che accettarle negli utili, e la Camera si riserva di decidere sulle disposizioni che esso sarà per presentare. Io la intendo in questo senso, e credo che vi è una grande differenza tra i due casi, quando la Camera prende l'iniziativa con un invito fatto al Ministero di presentare un progetto con quei dati principii, e quando la medesima, sentite le dichiarazioni del Ministero, ne prende atto, e quindi lo invita a presentare un disegno di legge in proposito, senza pronunziarsi in verun senso, e riservandosi tutta la sua libertà pel tempo in cui quello schema venga in discussione.

Per queste ragioni io sono disposto ad accettare l'ordine del giorno del deputato Ara; ma, se si vuole fare un invito al Ministero nel senso proposto dall'onorevole

Rattazzi, io penso che questo non si può accettare senza istituire una formale discussione, ed allora, invece di venire in questo modo alla più pronta approvazione della legge, si verrà a ritardare il termine della discussione sulla medesima.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendosi da alcuni oratori fatta la riserva di discutere la quistione sulla estensione dei giurati in caso che la Camera intenda di adottare come articolo di legge la seconda parte della proposta, io metterò innanzitutto ai voti la questione, se la Camera intenda che la seconda parte della proposta faccia parte della legge, oppure...

Voci. Metta ai voti prima l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Faccio osservare che alcuni oratori hanno già reclamata la priorità per la votazione sulla seconda parte della proposta come parte della legge, inquantochè credono di non essere punto liberi di accettare subordinatamente l'ordine del giorno se prima non si voti sulla seconda parte della proposta come parte della legge. Inoltre, questa proposta ultima essendo più ampia, io devo mantenere l'ordine di votazione che ho accennato.

Interrogo la Camera se intende di ammettere la seconda parte della proposta di cui si tratta, come parte della legge, oppure come un ordine del giorno.

Chi è d'avviso di adottare questa seconda parte della proposta come parte della legge, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la Camera delibera negativamente.)

Ora vi sono tre proposte di redazione della seconda parte, considerata come ordine del giorno.

La prima del deputato Ara, ripigliata dall'onorevole Genina, è così concepita:

« La Camera, prendendo atto della dichiarazione del Ministero che presenterà, ecc., passa all'ordine del giorno. »

La seconda è la proposta dell'onorevole Rattazzi a cui si accostò l'onorevole Ara, ed è in questi termini:

« La Camera, invitando il Ministero a presentare, ecc., » il resto come l'altra.

Ultima è la proposta del deputato Bixio, secondo la quale s'inviterebbe semplicemente il Ministero a presentare nella prossima Sessione un nuovo progetto di legge intorno ai giurati.

È aperta la discussione... (*Ai voti! ai voti!*)

SINEO. Domando la parola. (*Ai voti! ai voti!* — *Rumori*)

PRESIDENTE. Pare che la Camera voglia andare ai voti, perciò se il deputato Sineo non insiste, io metterò a partito...

SINEO. Vi sono due ordini del giorno in presenza: se si pone ai voti la proposta dell'onorevole Ara, ripigliata dall'onorevole Genina, io rinunzio alla parola. Ma, se si vuol mettere ai voti la formola dell'onorevole Rattazzi, io dichiaro che ho gravi motivi per oppormi, e mi riservo di esporli.

PRESIDENTE. Faccio osservare che la proposta dell'onorevole Rattazzi, colla quale si dice: « la Camera invitando il Ministero a presentare, ecc., » naturalmente è la più larga... (*Si parla*)

BATTAZZI. Io non ho fatto nessuna proposta: ho detto che era perfettamente la stessa cosa il prendere atto delle dichiarazioni del Ministero che presenterebbe e l'invitarlo a presentare; poichè, se la Camera prende atto, vuol dire che si associa alle dichiarazioni. Solamente l'onorevole Ara, per non accettare l'interpretazione data dall'onorevole Genina, e per non lasciare dubbio sulle sue intenzioni dichiarava che invece di prendere atto aderiva a che si dicesse: *invitando il Ministero*.

ARA. Io mi sono spiegato chiaro che l'interpretazione da me data è diversa da quella che dà l'onorevole Genina. Se il deputato Genina crede di votare l'ordine del giorno secondo la sua intenzione, è padrone; ma quanto a me ho detto che la mia interpretazione era la stessa che quella che dava l'onorevole Rattazzi. Dunque non credo, perchè esso ci dà una interpretazione diversa, che debba variare la forma, e dal momento che siamo d'accordo nell'interpretazione coll'onorevole Rattazzi, io ripeto che questa si debba conservare.

PRESIDENTE. Non essendovi più che la proposta del deputato Ara, la pongo ai voti.

La rileggo:

« La Camera, prendendo atto della dichiarazione del Ministero che presenterà al Parlamento nella prossima Sessione un progetto di legge per l'istituzione delle Corti d'assise con intervento dei giurati per giudicare gl'imputati di reati politici, di stampa e di crimini, passa alla discussione degli articoli. »

Chi intende approvare questa proposta, si alzi.

(È adottata.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge: Pena per la cospirazione contro la vita dei Sovrani e capi dei Governi stranieri; *minimum* della pena e legale definizione del reato d'apologia dell'assassinio politico; formazione della lista semestrale dei giudici del fatto pei reati di stampa.